

GLOSSAE

European Journal of Legal History



ISSN 2255-2707

Edited by

Institute for Social, Political and Legal Studies
(Valencia, Spain)

Honorary Chief Editor

Antonio Pérez Martín, University of Murcia

Chief Editor

Aniceto Masferrer, University of Valencia

Assistant Chief Editors

Wim Decock, University of Leuven
Juan A. Obarrio Moreno, University of Valencia

Editorial Board

Isabel Ramos Vázquez, University of Jaén (Secretary)
José Franco-Chasán, University of Augsburg
Fernando Hernández Fradejas, University of Valladolid
Anna Taitslin, Australian National University – University of Canberra
M.C. Mirow, Florida International University
José Miguel Piquer, University of Valencia
Andrew Simpson, University of Aberdeen

International Advisory Board

Javier Alvarado Planas, UNED; Juan Baró Pazos, University of Cantabria; Mary Sarah Bilder, Boston College; Orazio Condorelli, University of Catania; Emanuele Conte, University of Rome III; Daniel R. Coquillette, Boston College – Harvard University; Serge Dauchy, University of Lille; Salustiano de Dios, University of Salamanca; José Domingues, University of Lusíada; Seán Patrick Donlan, The University of the South Pacific; Matthew Dyson, University of Oxford; Antonio Fernández de Buján, University Autónoma de Madrid; Remedios Ferrero, University of Valencia; Manuel Gutan, Lucian Blaga University of Sibiu; Alejandro Guzmán Brito, Pontifical Catholic University of Valparaiso; Jan Hallebeek, VU University Amsterdam; Dirk Heirbaut, Ghent University; Richard Helmholz, University of Chicago; David Ibbetson, University of Cambridge; Emily Kadens, University of Northwestern; Mia Korpiola, University of Turku; Pia Letto-Vanamo, University of Helsinki; David Lieberman, University of California at Berkeley; Jose María Llanos Pitarch, University of Valencia; Marju Luts-Sootak, University of Tartu; Magdalena Martínez Almira, University of Alicante; Pascual Marzal Rodríguez, University of Valencia; Dag Michaelsen, University of Oslo; María Asunción Mollá Nebot, University of Valencia; Emma; Montanos Ferrín, University of La Coruña; Olivier Moréteau, Louisiana State University; John Finlay, University of Glasgow; Kjell Å Modéer, Lund University; Anthony Musson, University of Exeter; Vernon V. Palmer, Tulane University; Agustin Parise, Maastricht University; Heikki Pihlajamäki, University of Helsinki; Jacques du Plessis, Stellenbosch University; Merike Ristikivi, University of Tartu; Remco van Rhee, Maastricht University; Luis Rodríguez Ennes, University of Vigo; Jonathan Rose, Arizona State University; Carlos Sánchez-Moreno Ellar, University of Valencia; Mortimer N.S. Sellers, University of Baltimore; Jørn Øyrehagen Sunde, University of Bergen; Ditlev Tamm, University of Copenhagen; José María Vallejo García-Hevia, University of Castilla-La Mancha; Norbert Varga, University of Szeged; Tammo Wallinga, University of Rotterdam; José Luís Zamora Manzano, University of Las Palmas de Gran Canaria

Anna Maria Mandas, “Una “puella habens spiritum phytonis” e un presunto esorcismo Alcune considerazioni”, *GLOSSAE. European Journal of Legal History* 16 (2019), pp. 228-254 (available at <http://www.glossae.eu>)

Una “puella habens spiritum phytonis” e un presunto esorcismo Alcune considerazioni

Some remarks on a “puella habens spiritum phytonis” and an alleged exorcism
Some Considerations

Anna Maria Mandas*
Università degli Studi di Cagliari

Resumen

El estudio está dedicado al análisis de algunos pasajes de los Hechos de los Apóstoles (*Act. Ap.* 16. 11-24). Durante la predicación en Filippi, Paolo y Sila fueron llevados al ágora por algunos colonos romanos y acusados ante las autoridades competentes de “poner a la ciudad en gran agitación” y “proclamar costumbres” de que a los romanos no se les permitiría “adoptar o practicar”. La formulación particular de las acusaciones y las numerosas opiniones expresadas al respecto por la doctrina, han sugerido una profundización sobre la naturaleza jurídica de los cargos y sobre qué base, concretamente, los *duumviri* de Filippi había ordenado la sanción contra los dos misioneros.

Abstract

The present contribution aims to provide a legal analysis of *Act. Ap.* 16. 11-24. During their preaching in Filippi, Paolo and Sila were brought to the agora by some Roman colonists, who accused them before the authorities of 'causing great turmoil in the city' and 'disseminating customs' that the Romans were not allowed 'to adopt or practice'. In the light of the peculiar formulation of these accusations and the various scholarly opinions expressed in this regard, this contribution will investigate the legal nature of the charges moved against them and the source of the power of the *duumviri* of Filippi to sanction the two missionaries.

Palabras clave

Hechos de los Apóstoles, Filippi, proselitismo, magia, *publica quies*

Keywords

Acts of the Apostles, Philippi, proselytism, magic, *publica quies*

1. Se, come di recente è stato affermato, “da duemila anni per conoscere il passato si utilizzano le vicende giudiziarie”¹, non stupisce che, tra i cosiddetti ‘processi celebri’ dell’antichità², quello contro Paolo di Tarso descritto negli Atti degli Apostoli sia stato oggetto di innumerevoli studi. Com’è difatti noto, al di là dell’indubbio e di certo preminente rilievo della vicenda sotto un profilo storico-antropologico, sociologico e teologico, il processo contro Paolo descritto nella fonte neotestamentaria rappresenta – nella peculiare prospettiva del giurista – un *unicum*. L’autore degli Atti, invero, nei capitoli finali dell’opera, presenta al lettore un puntuale resoconto delle fasi processuali successive all’arresto dell’apostolo a Gerusalemme, attraverso le quali si snoda il procedimento che porterà

* Ricercatore a tempo determinato di Diritto romano, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cagliari (annamaria.mandas@unica.it).

¹ Zeno Zencovich, V., “Appunti per una storia giudiziaria contemporanea”, *Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico* (M. Brutti, A. Somma, eds.), Berlin 2018, p. 576. Nel recente lavoro, dedicato all’illustrazione delle ragioni che giustificerebbero – in prospettiva storico-comparatistica – l’esigenza di ricostruire sistematicamente quella che viene definita ‘storia giudiziaria contemporanea’, l’A. premette che (p. 575) “da sempre gli atti giudiziari sono utilizzati dagli storici quali fonti e oggetto di studi”. Sottolinea, infatti, lo studioso che (p. 578) “i processi ricostruiscono la storia” e, conseguentemente, “gli storici entrano nei processi quali ausiliari del giudice”, riconferendo in tal modo una dimensione effettiva al diritto vigente e alla sua materiale applicazione nel periodo storico di riferimento.

² *Ibid.*, p. 575 nt.1.

l'imputato a Roma ed il cui esame permette di ricavare diversi dettagli in ordine ad alcuni aspetti relativi all'applicazione di misure repressive in provincia.

Non è, però, solo tale dettagliata descrizione del processo a doversi considerare rilevante per una lettura in chiave giuridica dell'opera lucana.

Negli Atti, invero, in più di un caso Luca, nel riferire dei viaggi missionari di Paolo, si sofferma su 'momenti contenziosi' che precedono – o sostituiscono – l'attività giudiziaria propriamente detta³, dalla cui analisi è possibile sia comprendere i mutamenti sociopolitici – e, di riflesso, giuridici – che caratterizzano il primo secolo d.C.⁴, sia ricostruire alcune delle norme e dei principi che presiedono all'amministrazione della giustizia in provincia.

Benché ciascuno di questi momenti debba ritenersi solo un tassello di un più ampio e articolato mosaico, il loro rilievo per una corretta ricostruzione e interpretazione di una 'storia giudiziaria' dell'antichità non appare marginale, come – del resto – può facilmente intuirsi dall'attenzione che, sin dagli inizi del secolo scorso, gli studiosi hanno costantemente prestato all'esame dei numerosi episodi che vedono Paolo e i suoi compagni convenuti innanzi ai rappresentanti in provincia del potere centrale o davanti alle autorità locali e ai magistrati cittadini.

Pertanto, sebbene non possa negarsi che l'impiego come 'documento giuridico' di una fonte atecnica qual è quella neotestamentaria nasconda certamente delle insidie, appare comunque utile, a mio avviso, soffermarsi sui peculiari spunti di riflessione che la prospettiva offerta dalla descrizione del caso concreto – da considerarsi in certo modo privilegiata – è in grado di sollecitare⁵. Attraverso l'impiego degli "strumenti della critica più rigorosa, storica e teologica" è, infatti, possibile, come ricorda Barrett, ricavare il 'meglio' dalla fonte neotestamentaria⁶.

³ Il "concetto di 'giudiziaria'", secondo Zeno Zencovich, "Appunti per una storia giudiziaria contemporanea", p. 577, dovrebbe, infatti, "includere anche momenti contenziosi che si svolgono al di fuori delle aule di giustizia".

⁴ Osserva, infatti, ancora Zeno Zencovich, "Appunti per una storia giudiziaria contemporanea", p. 579 s., che "un procedimento giudiziario è espressione anche dell'apparato pubblico che lo governa, delle ideologie complessive che lo animano". Così, attraverso l'analisi delle carte processuali è possibile – a seconda dell'approccio che si impiega – ricostruire non solo la singola vicenda giudiziaria ma altresì la storia di una persona, di un movimento politico, di un particolare evento e, infine, "la storia di un'epoca".

⁵ Già Orestano, R., *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna 1987, richiamava l'attenzione sull'esigenza di allargare il panorama delle fonti alle quali lo storico del diritto avrebbe dovuto dedicarsi al fine di "attingere l'elemento normativo o altri elementi essenziali della realtà di fatto". Per quanto riguarda, nello specifico, l'impiego della fonte neotestamentaria, vd. le notazioni di ordine metodologico di Peppe, L., *Il processo contro Paolo di Tarso: considerazioni di uno storico del diritto*, Lecce 2018, pp. 16 ss., secondo il quale la natura dell'opera, da qualificarsi teologica piuttosto che apologetica, non sarebbe di ostacolo – perlomeno in alcuni casi – a una lettura volta alla ricostruzione di alcune "regole vigenti, al di là dell'effettivo verificarsi 'storico' delle vicende". Se ciò è vero e, pertanto, "uno storico del diritto non può non riconoscere interesse (e probabile utilità) agli Atti per la conoscenza del diritto del tempo oggetto della narrazione, anche se le caratteristiche del testo impongono cautela", è ugualmente vero che "in alcuni momenti può altresì essere necessario e opportuno ricorrere alla cornice teologica e tenerla presente".

⁶ Barrett, C.K., *Atti degli Apostoli, II, Introduzione. Commento ai capp. 15-28* (ed. it. a c. di D. Zoroddu, trad. it. a c. di V. Gatti), Brescia 2005, p. 852.

2. Poiché, diversamente da quella di Gesù, che si “rivolgeva a un universo ‘rurale’”, la catechesi paolina era di “segno pienamente ed esclusivamente urbano”⁷, dalla lettura degli Atti, nella parte riguardante la missione evangelizzatrice di Paolo, si ricava un quadro assai preciso delle realtà cittadine presenti nella provincia romana⁸ e, come si è anticipato, della loro organizzazione amministrativo-giudiziaria⁹. Alle violente contestazioni poste in essere dagli abitanti delle comunità delle province romane ai danni dell’apostolo, difatti, consegue – più o meno sistematicamente – l’intervento dell’autorità giudiziaria di volta in volta competente¹⁰.

Così, anche durante la predicazione filippese¹¹ – e la vicenda appare particolarmente significativa dal nostro punto di vista – Paolo e Sila, suo compagno di viaggio, vennero

⁷ Così, Tamburi, F., “Paolo di Tarso e le comunità locali delle province romane”, *Eparcheia, autonomia e civitas Romana. Studi sulla giurisdizione criminale dei governatori di provincia (II sec. a.C. - II sec. d.C.)* (D. Mantovani, L. Pellicchi eds.), Pavia 2010, p. 133.

⁸ Sul punto, vd. Gill, D.W.J., “Early Christianity in Its Colonial Contexts in the Provinces of Eastern Empire”, *The Urban World and the First Christians* (S. Walton, P.R. Trebilco, D.W.J. Gill eds.), Grand Rapids 2017, pp. 68 ss. e, in particolare, pp. 72 ss.

⁹ Così, ancora, Tamburi, “Paolo di Tarso e le comunità locali delle province romane”, p. 134. Inoltre, come afferma Peppe, *Il processo contro Paolo*, p. 20, “ovviamente gli Atti (e le vicende di Paolo in particolare) costituiscono anche un interessante ed attendibile testimonianza dei modi nei quali il diritto di Roma si coordina con i diritti e le autonomie locali”.

¹⁰ Cfr. *Act.Ap.* 17.1 – 9; 18.1 -7; 21.27 – 22.29.

¹¹ Filippi divenne una colonia romana nel 42 a.C., poco dopo la battaglia di Azio che vide vittoriosi Antonio e Ottaviano, il quale la innalzò al rango di *colonia* con il nome ufficiale di *Colonia Iulia Augusta Philippensis*. In generale, sulla colonia di Filippi, vd. Brélaz, C., *Philippes, colonie romaine d'Orient. Recherches d'histoire institutionnelle et sociale*, Athènes 2018, *passim*, Id., “Philippi: a Roman Colony within its Regional Context”, *Les communautés du Nord égéen au temps de l'hégémonie romaine. Entre ruptures et continuités* (J. Fournier, M.-G. G. Parissaki eds.), Athens 2018, pp. 163 ss. e Pilhofer, P., *Philippi. Band I. Die erste christliche Gemeinde Europas*, Tübingen 1995, pp. 52 ss., ove ampia rassegna bibliografica. La città viene descritta in *Act.Ap.* 16.12 come *prwvth th~ merivdo~ Makedoniva~ povli~*, *kolwniva* (*quae est prima partis Macedoniae civitas, colonia*). Sui problemi testuali posti dal versetto, in ragione delle numerose lezioni dello stesso, vd. Sherwin-White, A.N., *Roman Society and Roman Law in the New Testament* (Oxford 1963), Eugene (Oregon) 2004, p. 93; Wikgren, A. P., “The Problem in Acts 16:12”, *New Testament Textual Criticism: Its Significance for Exegesis* (E.J. Epp, G.D. Fee eds.), Oxford 1981, pp. 171 ss.; Taylor, J., *The Roman Empire in the Acts of the Apostles*, ANRW II. 26.3 (1996), pp. 2443 ss.; Barrett, *Acti*, II, pp. 940 ss.; Ascough, R.S., *Civic Pride at Philippi. The Text-Critical Problem of Acts 16.12*, NTS 44 (1998), pp. 93 ss. e, recentemente, Barreto, E.D., *Ethnic Negotiations. The Function of Race and Ethnicity in Acts 16*, Tübingen 2010, pp. 127 ss., ove discussione e bibliografia. Il termine *kolwniva* nel Nuovo Testamento viene utilizzato unicamente in *Act.Ap.* 16.12. Cfr. Tajra, H.W., *The Trial of St. Paul. A Juridical Exegesis of the Second Half of the Acts of the Apostles* (Tübingen 1989), Eugene (Oregon) 2010, pp. 5 ss., secondo cui si tratta di una translitterazione dal latino *colonia*, piuttosto infrequente nei testi del periodo; il termine normalmente usato dagli autori per designare le colonie era, infatti, *ajpoikiva*. È, tuttavia, possibile che il termine *kolwniva* indicasse peculiarità legali e costituzionali rispetto al più generico *ajpoikiva*. Nel corso della storia, infatti, appaiono diversi tipi di colonie che presentavano di volta in volta distinte identità, sia dal punto di vista giurisdizionale, sia da quello della forma costituzionale che veniva assunta. In origine, nella *colonia* appena conquistata si andavano ad insediare i *cives Romani* che avevano il compito di contribuire a tenere sotto controllo la popolazione locale; successivamente, la colonia divenne un luogo in cui trasferire la popolazione italica eccedente; infine, come nel caso di Filippi, diventò un luogo in cui ai soldati in congedo veniva assegnato un appezzamento di terra e attribuita una pensione. In linea di massima, le istituzioni politiche e le procedure giudiziarie ricalcavano il modello di Roma e i *coloni* godevano dei diritti e dei privilegi che gli sarebbero spettati se si fossero effettivamente trovati sul suolo italico. Le *coloniae* godevano quindi di *libertas*, *immunitas* da tributi e tasse e *ius Italicum*. Cfr. D. 50. 15.6 (Cels. 25 dig.) *Colonia Philippensis iuris italici est* e D. 50.15.8.8 (*Paul. 2 de cens.*) *In provincia Macedonia dyrracheni, cassandrenses, philippenses, dienses, stobenses iuris italici sunt*. Sul punto, Cassidy, R.J., *Society and Politics in the Acts of the Apostles*, New York 1987, pp. 83 ss.; Mottas, F., *La population de Philippes et ses origines à la lumière des inscriptions*, *Études des lettres* 239 (1994), pp. 15 ss.; Omerzu, H., *Der Prozeß der Paulus. Eine exegetische und rechthistorisches Untersuchung der Apostelgeschichte*, Berlin 2002, pp. 116 ss.; Hellerman, J.H., *Reconstructing Honor in Roman Philippi. Carmen Christi as Cursus Pudorum*, Cambridge 2005, pp. 64 ss.; Tamburi, “Paolo di Tarso e le comunità locali delle

condotti nell'agorà¹² ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας e dinanzi a questi accusati di 'mettere in grande agitazione la città' e 'proclamare usanze' che ai Romani non sarebbe stato consentito 'adottare o praticare', come riferito nel sedicesimo capitolo degli Atti:

Pravxei~ Apostovlwn 16. 11 Ἀναχθέντες οὖν ἀπὸ Τρωάδος εὐθυδρομήσαμεν εἰς Σαμοθράκην, τῇ δὲ ἐπιούσῃ εἰς Νέαν Πόλιν, 12 κάκειθεν εἰς Φιλίππους, ἥτις ἐστὶν πρώτη τῆς μερίδος Μακεδονίας πόλις, κολωνία. ἡμεῖν δὲ ἐν ταύτῃ τῇ πόλει διατρίβοντες ἡμέρας τινάς. [...] 16 Ἐγένετο δὲ πορευομένων ἡμῶν εἰς τὴν προσευχὴν παιδίσκην τινὰ ἔχουσαν πνεῦμα πύθωνα ὑπαντήσαι ἡμῖν, ἥτις ἐργασίαν πολλὴν παρεῖχεν τοῖς κυρίοις αὐτῆς μαντευομένη· 17 αὕτη κατακολουθοῦσα τῷ Παύλῳ καὶ ἡμῖν ἔκραζεν λέγουσα· Οὗτοι οἱ ἄνθρωποι δούλοι τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου εἰσὶν, οἵτινες καταγγέλλουσιν ὑμῖν ὁδὸν σωτηρίας. 18 τοῦτο δὲ ἐποίει ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας. διαπονηθεὶς δὲ Παῦλος καὶ ἐπιστρέψας τῷ πνεύματι εἶπεν· Παραγγέλλω σοι ἐν ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐξελεῖν ἀπ' αὐτῆς· καὶ ἐξῆλθεν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ. 19 Ἰδόντες δὲ οἱ κύριοι αὐτῆς ὅτι ἐξῆλθεν ἡ ἐλπίς τῆς ἐργασίας αὐτῶν ἐπιλαβόμενοι τὸν Παῦλον καὶ τὸν Σιλᾶν εἵλκυσαν εἰς τὴν ἀγορὰν ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας, 20 καὶ προσαγαγόντες αὐτοὺς τοῖς στρατηγοῖς εἶπαν· Οὗτοι οἱ ἄνθρωποι ἐκταράσσουσιν ἡμῶν τὴν πόλιν Ἰουδαῖοι ὑπάρχοντες, 21 καὶ καταγγέλλουσιν ἔθνη ἃ οὐκ ἔξεστιν ἡμῖν παραδέχεσθαι οὐδὲ ποιεῖν Ῥωμαίοις οὖσιν. 22 καὶ συνεπέστη ὁ ὄχλος κατ' αὐτῶν, καὶ οἱ στρατηγοὶ περιρήξαντες αὐτῶν τὰ ἱμάτια ἐκέλευον ῥαβδίσειν, 23 πολλὰς τε ἐπιθέντες αὐτοῖς πληγὰς ἔβαλον εἰς φυλακὴν, παραγγείλαντες τῷ δεσμοφύλακι ἀσφαλῶς τηρεῖν αὐτούς· 24 ὃς παραγγελίαν τοιαύτην λαβὼν ἔβαλεν αὐτούς εἰς τὴν ἐσωτέραν φυλακὴν καὶ τοὺς πόδας ἠσφαλίσατο αὐτῶν εἰς τὸ ξύλον.

Act.Ap. 16. 11 Navigantes autem a Troade recto cursu venimus Samothraciam et sequenti die Neapolim 12 et inde Philippos, quae est prima partis Macedoniae civitas, colonia. Eramus autem in hac urbe diebus aliquot commorantes. [...] 16 Factum est autem, euntibus nobis ad orationem, puellam quandam habentem spiritum pythonem obviare nobis, quae quaestum magnum praestabat dominis suis divinando. 17 Haec subsecuta Paulum et nos clamabat dicens: Isti homines servi Dei Altissimi sunt, qui annuntiant vobis viam salutis. 18 Hoc autem faciebat multis diebus. Dolens autem Paulus et conversus spiritui dixit: Praecipio tibi in nomine Iesu Christi exire ab ea; et exiit eadem hora. 19 Videntes autem domini eius quia exivit spes quaestus eorum, apprehendentes Paulum et Silam traxerunt in forum ad principes; 20 et producentes eos magistratibus dixerunt: Hi homines conturbant civitatem nostram, cum sint Iudaei, 21 et annuntiant mores, quos non licet nobis suscipere neque facere, cum simus Romani. 22 Et concurrunt plebs adversus eos; et magistratus, scissis tunicis eorum, iusserunt virgis caedi 23 et, cum multas plagas eis imposuissent, miserunt eos in carcerem, praecipientes custodi, ut caute custodiret eos; 24 qui cum tale praeceptum accepisset, misit eos in interiorem carcerem et pedes eorum strinxit in ligno¹³.

Al di là del peculiare impiego del 'noi' che caratterizza i versetti ora riportati e sembrerebbe suggerire che Luca fosse presente durante la permanenza a Filippi¹⁴, nella fonte troviamo un'accurata descrizione dei fatti che precedono il momento in cui Paolo e Sila

province romane", pp. 146 s.; Koukoli-Chrysanthaki, Ch., "Colonia Iulia Augusta Philippensis", *Philippi at the Time of Paul and after his Death* (C. Bakirtzis, H. Koester eds.), Eugene 1998, pp. 5 ss.; Ead., "Philippi", *Brill's Companion to Ancient Macedonia. Studies in the Archaeology and History of Macedon* (R.J. Lane Fox ed.), Leiden 2011, pp. 446 ss.

¹² La locuzione *ei j~ th;n ajgora;n* viene resa con *in forum* e deve intendersi come il centro della vita pubblica e il luogo in cui la stessa giustizia veniva amministrata. Sull'agorà di Filippi, vd. Dickenson, C.P., *On the Agora. The Evolution of a Public Space in Hellenistic and Roman Greece (c. 323 BC - 267 AD)*, Leiden 2016, pp. 222 ss. È probabile, come nota Brélaz, C., "First-Century Philippi: Contextualizing Paul's Visit", *The First Urban Churches 4. Roman Philippi* (J.R. Harrison, L.L. Welborn eds.), Atlanta 2018, p. 170, che sul lato ovest del foro di Filippi vi fosse un edificio dedicato alle attività amministrative e giudiziarie dei magistrati. In proposito, vd. Sève, M., "Le forum de Philippi", *L'espace grec: 150 ans de fouilles de l'École française d'Athènes*, Paris 1996, pp. 123 ss.

¹³ Sui passi, vd. C.K. Barrett, *Atti*, II, cit., 936 s.

¹⁴ Sul punto, vd. la disamina di Thompson, M.B., "Paul in the Book of Acts: Differences and Distance", *The Expository Times* 122 (9) (2011), pp. 425 ss.

compaiono dinanzi alle autorità, presumibilmente da identificarsi nei *duumviri*¹⁵, preposte alla gestione e amministrazione della colonia. Si legge, infatti, che, mentre i due missionari si dirigevano verso il ‘luogo della preghiera’¹⁶, una schiava – dotata di ‘uno spirito oracolare’ – andò loro incontro e iniziò a seguirli per la città, gridando: “questi uomini sono servi del Dio altissimo; essi vi proclamano una via di salvezza”. Al fine di far cessare le urla, Paolo, verosimilmente esasperato dall’attenzione che la schiava attirava su di loro¹⁷, dopo qualche giorno decise di intervenire e ordinò allo spirito, nel nome di Gesù Cristo, di abbandonare la giovane¹⁸. Poiché, però, era grazie alla presenza dello spirito che la schiava era in grado di pronunciare oracoli e, successivamente all’intervento di Paolo, essa perse tale presunto potere divinatorio che – come si legge al v. 16 – garantiva cospicui guadagni ai suoi padroni, questi ultimi agirono, supportati da una folla in tumulto, contro i due missionari, accusandoli, come si è detto, di *conturbare* la *civitas* e annunciare ἔθνη (*mores*) che i coloni di Filippi, in quanto Romani, non avrebbero potuto accogliere. I magistrati, quindi, probabilmente sollecitati dai disordini di piazza che la vicenda stava causando, ordinarono immediatamente ai littori di frustare e incarcerare i due predicatori.

Ora, benché sia evidente che nella trama – essenzialmente realistica – siano presenti elementi immaginari, il rilievo del racconto per lo storico del diritto appare perspicuo. In particolare, di là dai profili eminentemente processuali, relativi alle competenze dei magistrati filippesi e alle modalità di accesso alla giustizia – sia civile, sia penale – in una colonia, ciò che maggiormente interessa dal nostro punto di vista è quanto si legge nei versetti 20 – 21. Quantunque la sanzione comminata dai *duumviri* in questo contesto non rappresenti il risultato di un regolare giudizio ma paia piuttosto – come si dirà – espressione di mera *coercitio*, cercare di qualificare e, se possibile, inquadrare dogmaticamente ciascuno degli addebiti che i padroni della schiava contestano a Paolo e Sila, appare tutt’altro che trascurabile per comprendere appieno il significato dell’episodio sotto un profilo giuridico.

¹⁵ Per alcune precisazioni sull’identificazione delle autorità competenti nel caso di Filippi, vd. Omerzu, *Der Prozeß*, pp. 145 ss. Sul punto, vd. altresì Brélaz, “First-Century Philippi”, p. 170. In generale, sul concreto funzionamento delle istituzioni a Filippi, vd. Rizakis, A., Brélaz, C., “Le fonctionnement des institutions et le déroulement des carrières dans la colonie de Philippes”, *Cahiers du Centre Gustave Glotz*, 14 (2003), pp. 155 ss.

¹⁶ Così Barrett, *Atti*, II, p. 936, al quale si rinvia per un esame approfondito del lemma *proseuchv*, talvolta impiegato per indicare le più antiche sinagoghe.

¹⁷ Diversamente, Trebilco, P., “Paul and Silas – ‘Servants of the Most High God’ (Acts 16.16 – 18)”, *JSNT* 36 (1989), pp. 51ss., secondo il quale l’esorcismo di Paolo sarebbe volto a evitare che gli eventuali astanti pagani venissero fuorviati da quanto detto dalla schiava e non comprendessero quale fosse il messaggio portato dai predicatori, stante il carattere ambiguo della formula usata dalla giovane (Οὗτοι οἱ ἄνθρωποι δοῦλοι τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου εἰσίν, οἵτινες καταγγέλλουσιν ὑμῖν ὁδὸν σωτηρίας). L’impiego del lemma *u{fisto~}* sia in ambito pagano, sia in ambito ebraico, infatti, avrebbe potuto creare confusione. Sul punto, vd. le considerazioni di Marguerat, D., “Magic and Miracle in the Acts of the Apostles”, *Magic in the Biblical Word. From the Rod of Aaron to the Ring of Solomon* (T. Klutz ed.), London – New York 2003, pp. 112 ss.

¹⁸ Si noti che nella fonte l’episodio non viene qualificato come esorcismo. Come osservano Destro, A., Pesce, M., “Paolo, l’esorcismo e la magia secondo gli Atti degli Apostoli”, *Paolo di Tarso: Archeologia, Storia, Ricezione* (L. Padovese ed.), I, Cantalupa (TO) 2009, pp. 493 ss., il redattore degli Atti impiega il termine ‘esorcista’ solo quando si riferisce agli ebrei. Se è vero che deve definirsi ‘esorcista’ “colui che è in grado di espellere gli spiriti maligni”, è altresì vero che “la liberazione dagli spiriti impuri o malvagi, attribuita agli apostoli, rientra invece nel quadro dei ‘segni’, ‘prodigi’ e ‘atti di potenza’ che costituiscono una manifestazione del potere di Dio strettamente legata alla predicazione”. In quest’ottica, “l’attività di espulsione degli spiriti” degli apostoli viene descritta come “un fenomeno che ha una sua configurazione e una sua struttura autonoma”. Non a caso, segnalano ancora gli AA. (p. 520), Luca impiega verbi differenti per indicare l’esorcismo ebraico (οἰρκισμῶν – cfr. *Act.Ap.* 19.13) e l’attività di Paolo (παράγεωλλω).

Non a caso, è principalmente su questo aspetto che si è concentrato l'interesse di gran parte degli studiosi che si sono occupati della vicenda e hanno proposto una sua ricostruzione in termini di verosimiglianza storico-giuridica.

Poiché la particolare formulazione delle accuse lascia certamente spazio a letture eterogenee, appare preliminarmente opportuno soffermarsi su ciascuna delle ipotesi proposte in dottrina, al fine di evidenziarne eventuali profili di criticità e poter conseguentemente procedere ad alcune ulteriori considerazioni.

2.1. Balza agli occhi, leggendo il passo neotestamentario, l'apparente incoerenza tra i motivi che avrebbero spinto i padroni della schiava a convenire Paolo e Sila dinanzi ai *duumviri* e le accuse concretamente pronunciate dinanzi a questi ultimi. Se, infatti, da un lato leggiamo che fu la perdita dei profitti, conseguente alla sottrazione del potere divinatorio della schiava ad opera di Paolo, a convincere i *kuvpiot* a portare i due predicatori dinanzi ai *principes*, dall'altro le accuse, come si è detto, sono di tutt'altro tenore.

Sebbene molti ritengano che tale contraddizione sia stata artatamente inserita da Luca al fine di presentare le accuse come tendenziose¹⁹, ad avviso di Du Plessis, essa sarebbe – invece – dovuta alla circostanza che i padroni della schiava avrebbero rinunciato a proporre nei confronti dei due missionari un'azione civilistica²⁰, astrattamente individuabile nell'*actio*

¹⁹ In proposito, vd. l'ampia ricognizione bibliografica in Omerzu, *Der Prozeß*, pp. 124 ss. Sono, infatti, assai numerose le spiegazioni fornite dagli studiosi al fine di comprendere per quale motivo l'esorcismo della schiava sia completamente slegato rispetto alle accuse poi concretamente proposte. Per alcuni, ciò confermerebbe la natura redazionale di almeno una parte del racconto. Ad esempio, secondo Lüdemann, G., *Early Christianity According to the Traditions in Acts: A Commentary*, Minneapolis 1989, pp. 180 ss., dovrebbe intendersi redazionale il riferimento all'esorcismo. *Contra*, De Vos, C.S., "Finding a Charge that Fits: the Accusation Against Paul and Sila at Philippi (Acts 16.19-21)", *JSNT* 74 (1999), p. 56, che invece ritiene sia redazionale il riferimento all'accusa di proselitismo e non la narrazione dell'esorcismo. In parte analogamente, Molthagen, J., "Die ersten Konflikte der Christen in der griechisch-römischen Welt", *Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte* 40/1 (1991), pp. 49 ss., secondo il quale Luca potrebbe aver aggiunto il riferimento al proselitismo per non ricordare nella propria opera come i primi cristiani fossero spesso percepiti come dannosi per le attività economiche. L'incongruenza tra l'evento che spinge i padroni della schiava a presentare un'accusa dinanzi ai *duumviri* e la natura dell'accusa stessa potrebbe, a mio avviso, avere una diversa spiegazione, in merito alla quale vd. *infra*.

²⁰ Du Plessis, P.J., "Perception of Roman Justice", *Meditationes De Iure et Historia. Essays in Honour of Laurens Winkel* (R. Van den Bergh et Al. eds.), *Fundamina* 20/1 (2014), Pretoria 2014, pp. 216 ss. Ad avviso dell'A. (pp. 218 s.), tale ipotesi troverebbe altresì conferma nella lettura del v. 19, nella parte in cui Luca fa riferimento all'*apprehensio* e al 'trascinamento' di Paolo e Sila verso l'agorà da parte dei padroni della schiava. Il testo, infatti, secondo Du Plessis, conterrebbe un esplicito riferimento alla procedura "for summoning someone to a Roman court", così come prevista sin dalle XII Tavole (XII Tab. 1.1. *Si in ius vocat, ?ito?, ni it, antestamino; igitur <im> capito*) e ancora nel I secolo (D. 2.13.1.1 [Ulpian. 4 ad Ed.] *Edere est etiam copiam describendi facere: vel in libello complecti et dare: vel dictare. eum quoque edere Labeo ait, qui producat adversarium suum ad album et demonstret quod dictaturus est vel id dicendo, quo uti velit*). In questa prospettiva, quanto descritto al v. 19 costituirebbe, pertanto, "the standard way of instituting a lawsuit in a Roman court". In parte analogamente, Weber, E., "Das Römische Bürgerrecht der Apostels Paulus", *Tyche* 27 (2012), www.tyche-journal.at, nt. 23, che rileva "es fällt auf, dass sie keine Schadenersatzklage vorbringen, die unter Umständen möglich gewesen wäre". Secondo Haenchen, E., *The Acts of the Apostles*, Oxford 1971, pp. 499 s., i padroni della schiava avrebbero arbitrariamente fabbricato le accuse proposte contro Paolo e Sila perché nessun tribunale avrebbe riconosciuto in giudizio il danno causato da un presunto esorcismo. In modo parzialmente analogo, Rapske, B., *Paul in Roman Custody. The Book of Acts in its First Century Setting*, III, Grand Rapids 1994, p. 116, secondo il quale "as the aggrieved owners of the girl could hardly make a case by alleging property damage, they constructed other charges".

ex lege Aquilia, nell'*actio iniuriarum* o nell'*actio servi corrupti*²¹, preferendo accusare i due missionari di una generica "form of *vis*"²².

Se quest'ultima ipotesi sembra verosimile ed è – quindi – probabile che l'accusa proposta contro Paolo e Sila concernesse un'ipotesi di *vis*, al contrario, non appare condivisibile che i proprietari della schiava potessero invocare una tutela ai sensi del diritto privato romano per il risarcimento del danno causato da Paolo attraverso l'esorcismo. Come rileva lo stesso Du Plessis, difatti, ai fini della concreta esperibilità di ciascuna delle azioni si sarebbero posti una serie di problemi.

In primo luogo, non persuade che la perdita del potere divinatorio potesse astrattamente configurare una *ruptio* della schiava e, quindi, rientrare nelle previsioni del terzo *caput* della *lex Aquilia*, anche volendo intendere il *rumpere* come *corrumpere*²³. Oltre a ciò, mancherebbe il contatto *corpore*²⁴, benché ritenuto da alcuni non sempre necessario in questo periodo²⁵, e sarebbe impossibile riferire certamente l'evento alla condotta di Paolo²⁶.

Se, poi, non sembra in alcun modo ammissibile che l'esorcismo potesse giustificare la concessione di un'*actio iniuriarum*²⁷, maggiore attenzione merita l'ipotesi relativa alla

²¹ Du Plessis, "Perception of Roman Justice", pp. 220 ss. Utilizzando un "counterfactual approach" e assumendo come rientrante nella competenza del tribunale locale una causa di cui non sembra possibile stabilire l'eventuale valore economico, stante il riferimento della fonte a un generico *quaestus magnus*, Du Plessis individua – tra quelle predisposte a tutela di situazioni a suo avviso simili – le azioni che i proprietari della schiava avrebbero potuto virtualmente esperire contro Paolo. L'esorcismo dell'apostolo, quale cagione della scomparsa del potere che assicurava ingenti profitti ai padroni della schiava, avrebbe – infatti – astrattamente potuto configurare un'ipotesi di *damnum iniuria datum*, *iniuria* o *corruptio servi*. Sui limiti alla competenza per valore e per materia dei *duoviri*, vd. Lamberti, F., "La giurisdizione nei municipia dell'occidente romano e il cap. 84 della *lex Irnitana*", *Recht haben und Recht bekommen im Imperium Romanum. Das Gerichtswesen der römischen Kaiserzeit und seine dokumentarische Evidenz* (R. Haensch ed.), Warschau 2016, pp. 183 ss. Secondo l'A. è, infatti, possibile ipotizzare, pur con la dovuta cautela, che (p. 186) il "modello giurisdizionale municipale" fornito dalla *lex Irnitana* trovasse applicazione anche nelle *coloniae*.

²² Du Plessis, "Perception of Roman Justice", p. 222.

²³ In proposito vd. Sanna, M.V., "Quasi rupto, quasi rumpere. Dalle XII Tavole ai Digesta", *Minima epigraphica et papyrologica XII-XV* (2009-2012), fasc. 14 – 17, pp. 7 ss.

²⁴ Precisa Du Plessis, "Perception of Roman Justice", p. 221 e nt. 24, che il mero "verbal command to the 'python spirit'" di lasciare la schiava non avrebbe soddisfatto il requisito del *damnum corpore datum*. Non esisterebbe, difatti, alcuna fonte nella quale si faccia riferimento a una semplice enunciazione verbale che potesse determinare una responsabilità *ex lege Aquilia*. Analogamente, Weber, "Das Römische Bürgerrecht der Apostels Paulus", il quale ammette che difficilmente un presunto incantesimo sarebbe potuto rientrare nelle previsioni della *lex Aquilia*.

²⁵ Sul punto, vd. l'ampia analisi di Piro, I., *Damnum 'corpore suo' dare. Rem 'corpore' possidere. L'oggettiva riferibilità del comportamento lesivo e della possessio nella riflessione e nel linguaggio dei giuristi romani*, Napoli – Roma 2004, pp. 71 ss., secondo la quale, ai fini della concessione dell'*actio ex lege Aquilia directa*, non sarebbe stato in ogni caso necessario il requisito di un'attività fisica e immediata sulla cosa danneggiata, essendo sufficiente – sin dalla tarda repubblica – la riconducibilità certa del comportamento dannoso all'agente. Cfr. D. 9.2.39 pr.; 9.2.27.22, su cui vd. anche Sanna, "Quasi rupto, quasi rumpere. Dalle XII Tavole ai Digesta", pp. 11 ss. e pp. 15 ss.

²⁶ Lo stesso Du Plessis, "Perception of Roman Justice", p. 221, ritiene che gli attori non sarebbero stati in grado di provare il nesso di causalità tra esorcismo, perdita del potere e conseguente danneggiamento della schiava. Allo stesso modo, sarebbe stato oltremodo difficoltoso provare in giudizio che il convenuto "had acted wrongfully".

²⁷ Le parole pronunciate da Paolo, infatti, non paiono aver cagionato una lesione fisica propriamente detta e non sembrano costituire un'offesa morale. Come – condivisibilmente – osserva ancora Du Plessis, "Perception of Roman Justice", p. 221, "for it to be nonphysical *contumelia*, it had to be shown that 'it is inflicted on the person or relates to one's dignity or involves disgrace ...'". Cfr. D. 47.10.1.1. Il regime dell'*iniuria* commessa ai danni di uno schiavo, peraltro, era peculiare, come nota ancora l'A., secondo il quale "although the owners could be vicariously insulted by actions against a slave, these were usually physical acts such as beating and torture, rather than mere verbal utterances". Cfr. D. 47.10.15.35 Ulp. (77 ad ed.) *Si quis sic*

corruptio, sebbene paia ugualmente arduo sostenere che ai padroni della schiava avrebbe potuto essere concessa un'*actio servi corrupti*. Anche assumendo che, sin dalla sua emanazione, la clausola edittale avesse previsto ipotesi di corruzione morale²⁸, non sembra che l'esorcismo praticato da Paolo sulla schiava potesse configurarne un esempio.

Poiché, infatti, tra i casi che avrebbero potuto configurare un deterioramento morale del servo era inclusa l'induzione alle *malae artes*, come leggiamo in un noto passo di Ulpiano, contenuto nel titolo de *servo corrupto*,

D. 11.3.1.5 (Ulp. 23 ad ed.) *Is quoque deteriorem facit, qui servo persuadet, ut iniuriam faceret vel furtum vel fugeret vel alienum servum ut sollicitaret vel ut peculium intricaret, aut amator existeret vel erro, vel malis artibus esset deditus vel in spectaculis nimius vel seditiosus: vel si actori suasit verbis sive pretio, ut rationes dominicas intercideret adulteraret vel etiam ut rationem sibi commissam turbaret;*

non sembra ragionevole supporre che potesse configurare una *corruptio* la condotta inversa, e cioè l'allontanamento del servo dalla pratica della *divinatio*, da intendersi come *ars mala*, dal momento che il suo esercizio era penalmente sanzionato ai sensi di un senatoconsulto che, nel 17 d.C.²⁹, avrebbe esteso il campo applicativo di una *lex publicii iudicii* – verosimilmente la *lex Cornelia de sicariis et veneficiis*³⁰ – e fornito un fondamento giuridico agli interventi repressivi in materia di divinazione:

fecit iniuriam servo, ut domino faceret, video dominum iniuriarum agere posse suo nomine: si vero non ad suggillationem domini id fecit, ipsi servo facta iniuria inulta a praetore relinqui non debuit, maxime si verberibus vel quaestione fieret: hanc enim et servum sentire palam est. La nozione stessa di *iniuria*, come la sua evoluzione, del resto, è stata oggetto di numerosi studi, che hanno condotto a risultati spesso anche molto diversi tra loro, ai quali si rinvia. Sul punto, vd. Pugliese, G., *Studi sull'iniuria*, Milano 1941, *passim*; Marrone, M., "Considerazioni in tema di iniuria", *Syntelesia Arangio – Ruiz* I, Napoli 1964, pp. 475 ss.; Manfredini, A.D., *Contributi allo studio dell'iniuria in età repubblicana*, Milano 1977, *passim*; Plescia, J., "The Development of iniuria", *Labeo* 23 (1977), pp. 271 ss.; Bravo Bosch, M.J., "Sobre el origen histórico de la cláusula edictal qui adversus bonos mores convicium", *RIDA* LIII (2006), pp. 109 ss.; Cursi, M.F., *Iniuria cum damno. Antigiuridicità e colpevolezza nella storia del danno aquiliano*, Milano 2002, *passim*, e, recentemente, Milazzo, A., *Iniuria. Alle origini dell'offesa morale come categoria giuridica*, Roma 2011, *passim*. Cfr. *infra*, nt. 61.

²⁸ Così, Bonfiglio, B., *Corruptio servi*, Milano 1998, p. 75.

²⁹ La datazione dell'intervento senatorio, tuttavia, non è certa. A differenza di Ulpiano, infatti, sia Cassio Dione, sia Tacito, collocano il provvedimento nel 16. Cfr. Dio Cass. 57.15.7-9; Tac. *Ann.* 2.27 – 32.2. Sul punto, vd. Castello, C., "Cenni sulla repressione del reato di magia dagli inizi del Principato fino a Costanzo II", *AARC* VIII (1990), p. 668.

³⁰ Che il senatoconsulto estendesse la portata applicativa della *lex Cornelia de sicariis e veneficiis* è affermato pressoché unanimemente in dottrina sin da Cujacio, J., *Paratitla in libros novem Codicis Justiniani repetitae praelectionis*, ad C.9.18, *Opera* VIII, Prati 1839, p. 1331. Analogamente, Mommsen, Th., *Römisches Strafrecht*, Leipzig 1899, p. 641 nt. 4, Brasiello, U., *La repressione penale in diritto romano*, Napoli 1937, pp. 233 s. Sul punto, diffusamente Desanti, L., *Sileat Omnibus Perpetuo Divinandi Curiositas. Indovini e sanzioni nel diritto romano*, Milano 1990, pp. 40 s., secondo la quale "l'afferenza di magia e divinazione all'area della *lex Cornelia* emerge nettamente dalla sistematica delle codificazioni di Teodosio e Giustiniano". Allo stesso modo, confermerebbero tale lettura anche i Basilici, nei quali compare un unitario titolo (60.39) *Lex Cornelia de sicariis et veneficiis, et mathematicis et similibus* (Heimb., V, 761). Ritengono che il senatoconsulto abbia esteso l'ambito applicativo della *lex Cornelia*, anche Amarelli, F., "Apuleio in difesa di se stesso. Per un'accusa di magia", *I processi contro Archia e contro Apuleio* (F. Amarelli, F. Lucrezi), Napoli 1997, pp. 125 ss., Pellicchi, L., *Innocentia eloquentia est. Analisi giuridica dell'Apologia di Apuleio*, Como 2012, pp. 266 ss., Nogrady, A., *Römisches Strafrecht nach Ulpian. Buch 7 bis 9 De officio proconsulis*, Berlin 2006, pp. 190 s. *Contra*, Sánchez Moreno-Ellart, C., "Ulpian and the stars. The actio iniuriarum against the astrologer: some reflections about D. 47.10.15.13 (Ulp. lib. 77 ad edictum)", *IAH* 1 (2009), pp. 195 ss. e, in particolare, pp. 212 ss., secondo il quale è possibile ipotizzare che il senatoconsulto non avesse esteso la portata applicativa della *lex Cornelia* ma quella della *lex de maiestate*. Poiché i casi sussunti all'interno della *lex Cornelia* sarebbero stati, ad avviso dell'A., unicamente quelli legati all'omicidio commesso attraverso l'impiego di *venena*, difficilmente l'astrologia – in quanto arte divinatoria – avrebbe potuto "to relate with methods to kill or to injure

Coll. 15.2.1 (Ulp. 7 off. proc.) *Praeterea interdictum est mathematicorum callida inpostura et obstinata persuasio. Nec hodie primum interdici eis placuit, sed vetus haec prohibitio est. Denique extat senatus consultum Pomponio et Rufo cons. factum [a.17], quo cavetur; ut mathematicis Chaldaeis ariolis et ceteris, qui simile inceptum³¹ fecerunt, aqua et igni interdicitur omniaque bona eorum publicentur; et si externarum gentium quis id fecerit³², ut in eum animadvertatur.*

Afferma Ulpiano che *praeterea* venne vietata la *callida inpostura* e l'*obstinata persuasio* dei *mathematici*³³. Pur trattandosi di una *vetus prohibitio*, prosegue il giurista, solo all'inizio del I secolo sarebbe stato approvato un senatoconsulto rivolto, secondo la lettera del frammento, a *mathematici, Chaldaei, arioli et ceteri, qui simile inceptum fecerunt*,³⁴ che avrebbe comminato ai trasgressori del divieto l'*aqua et igni interdictio* e la *publicatio bonorum*, se *cives*, e permesso – se stranieri – che si esplicasse nei loro confronti una generica *animadversio*.

Se, poi, si legge il secondo paragrafo del lungo frammento ulpiano riportato nella *Collatio*, anch'esso verosimilmente dedicato – perlomeno nella sua prima parte – alla disciplina prevista nel senatoconsulto estensivo di cui si è detto, è possibile fare un'ulteriore considerazione:

Coll. 15.2.2 (Ulp. off. proc.) *Sed fuit quaesitum, utrum scientia huiusmodi hominum puniatur an exercitio et professio. Et quidem apud veteres dicebatur professionem eorum, non notitiam esse prohibitam: postea variatum. Nec dissimulandum est nonnunquam inrepsisse in usum, ut etiam profiterentur et publice se praeberent³⁵. Quod quidem magis per contumaciam et temeritatem eorum factum est, qui visi erant vel consulere vel exercere, quam quod fuerat permissum.*

Nell'incipit del passo, il giurista, innanzitutto, ricorda che fu chiesto se ad essere punita *ex senatoconsulto* fosse la sola *scientia* o, piuttosto, l'*exercitio* e la *professio* dell'arte proibita. Precisa, quindi, che, sebbene in un momento successivo la disciplina sarebbe cambiata, *apud veteres* il divieto non avrebbe riguardato la mera *notitia*, bensì la sola *professio*³⁶. Nondimeno, si insinuò nella prassi l'abitudine di offrire pubblicamente e professionalmente responsi profetici, in ragione della *contumacia* e della *temeritas* di coloro

someone and consequentes its prosecution should be constructed on another basis, perhaps the *crimen maiestatis* when divination was part of a plot against the emperor”.

³¹ Hyamson, M., *Mosaicarum et Romanarum legum Collatio with Introduction, facsimile and Transcription of the Berlin Codex, Translation, Notes and Appendices*, London-New York-Toronto-Melbourne-Bombay 1913, p. 42: *incertum*.

³² Hyamson, *Mosaicarum et Romanarum legum Collatio*, p. 42: *et sic eternus gentium qui si id fecerit*.

³³ Sui *mathematici*, vd. Desanti, *Sileat Omnibus Perpetuo Divinandi Curiositas*, pp. 5 s. e nt. 21, la quale precisa innanzitutto che, in generale, i provvedimenti repressivi in materia di divinazione e astrologia, pur avendo spesso una portata piuttosto ampia, tendono a essere emanati contro specifiche categorie di persone, tra le quali spesso compaiono gli astrologi. Questi ultimi, pur dovendosi definire propriamente *ajstrolovgoi*, vengono frequentemente indicati anche come *Chaldei, genethliaci* (*geneqialovgoi*), *mathematici* (*maqhmaticoiiv*) o *harioli*. Su questi ultimi, vd. Thiele, G., s.v. “harioli”, *RE*, Suppl. III, Stuttgart 1918, pp. 886 ss. e Montero, S., “Mántica inspirada y demonología: los Harioli”, *L'Antiquité Classique* 62 (1993), pp. 115 ss., ove ampia ricognizione di fonti.

³⁴ Sul punto, vd. Desanti, *Sileat Omnibus Perpetuo Divinandi Curiositas*, p. 37, secondo la quale, i destinatari del senatoconsulto sarebbero “tutti gli indovini, senza distinzione”. Ulpiano, infatti, oltre ai *mathematici, Chaldaei, arioli*, si riferisce anche ai *cetera, qui simile inceptum fecerunt*.

³⁵ Hyamson, *Mosaicarum et Romanarum legum Collatio*, p. 43: *publice reprehenderent*.

³⁶ In proposito, secondo Ruggiero, I., *Ricerche sulle Pauli Sententiae*, Milano 2017, p. 263 nt. 22, dall'affermazione di Ulpiano “sembra che la società del tempo avesse chiara la distinzione tra chi si dedicava all'attività professionale di consulenza e gli studiosi puri”.

che richiedevano la consulenza divinatoria e di quanti la fornivano.

Se, quindi, ciò che rileva sotto il profilo sanzionatorio è l'attività professionale consistente nell'esercizio pubblico dell'attività divinatoria³⁷, non sembra plausibile ritenere che i κύριοι avrebbero potuto potenzialmente ottenere una qualsiasi forma di tutela in ragione del danno economico subito. Non sarebbe stato affatto irrilevante, infatti, che la perdita della *spes quaestus* in capo ai padroni, conseguente al presunto danno cagionato da Paolo alla schiava – comunque lo si volesse qualificare – consistesse in un mancato guadagno derivante dall'esercizio di un'attività illecita. L'illiceità della divinazione e l'interdizione della relativa pratica, difatti, avrebbe certamente inciso sotto il profilo risarcitorio, rendendo in concreto improponibile qualsiasi azione volta ad ottenere il risarcimento del danno.

Alla luce del divieto imposto a vaticini e divinatori, potrebbe, peraltro, spiegarsi l'indiscutibile scollamento, già oggetto di un acceso dibattito tra gli studiosi, tra i motivi che hanno spinto i κύριοι a portare Paolo e Sila innanzi ai magistrati cittadini rispetto alle accuse poi concretamente proposte. Potrebbe, infatti, ipotizzarsi che, diversamente da quanto supposto da alcuni³⁸, la consapevolezza dei κύριοι di agire *contra legem*, imponendo alla propria schiava di *divinare* e ricavando profitto dai suoi responsi oracolari, li avesse portati a dover necessariamente celare, una volta giunti dinanzi ai *duumviri*, l'autentica causa che aveva innescato la loro azione.

2.2. Ritenendo, dunque, di poter escludere che ai padroni della schiava potesse essere concessa alcuna tutela risarcitoria, occorre esaminare le accuse che – secondo la lettera della fonte – sarebbero state concretamente promosse nei confronti di Paolo e Sila dinanzi ai *duumviri*. Come già visto, tali accuse riguarderebbero l'aver turbato la *civitas* e l'aver annunciato (καταγγέλλω) *mores* (ἔθη) che ai *cives Romani* non sarebbe stato concesso adottare o praticare (παραδέχεσθαι οὐδὲ ποιεῖν).

Se l'accusa di *conturbare* la *civitas*, di cui si legge al v. 20, non pone particolari problemi interpretativi, lo stesso non può dirsi in relazione a quella che, perlomeno apparentemente, si presenta come la seconda parte dell'imputazione.

Innanzitutto, nonostante i dubbi espressi in proposito da alcuni studiosi, la giustapposizione tra Ebrei e Romani presente nei vv. 20 – 21 (Ἰουδαῖοι ὑπάρχοντες – reso con *cum sint Iudaei* – e Ῥωμαῖοι οὖσιν – reso con *cum simus Romani* –) indurrebbe a pensare che gli ἔθη a cui alludono gli accusatori siano quelli ebraici³⁹. Se ciò è vero, sarebbe la divulgazione e diffusione di *mores* giudaici a doversi intendere in qualche modo proibita.

³⁷ Quale sembra configurare quella della schiava descritta in *Act.Ap.* 16.16. L'attività attraverso la quale la giovane schiava procurava una ingente *ejrgasiva* ai propri padroni viene, infatti, indicata con il verbo *μαντευεσθαι*, reso con *divinare*. Come osserva Barrett, *Atti*, II, pp. 947 s., il verbo, in tutto il NT, viene utilizzato solo in questo versetto e viene generalmente tradotto con 'pronunciare oracoli'. La circostanza che il verbo non venga mai impiegato per descrivere l'attività dei profeti veterotestamentari o cristiani conferma l'interpretazione di *pneu'ma puvzwna* data dall'A., secondo il quale è chiaro che "nonostante il suo profetare", lo spirito che possiede la ragazza non sia uno "spirito buono".

³⁸ Cfr. *supra*, nt. 19.

³⁹ Così, da ultimo, Brélaz, "First-Century Philippi: Contextualizing Paul's Visit", p. 171. Analogamente, Pilhofer, *Philippi*, pp. 189 ss. Sul punto, non appare pienamente condivisibile l'interpretazione dei vv. 16.20-21 di Tamburi, "Paolo di Tarso e le comunità locali delle province romane", pp. 149 ss., secondo la quale i padroni della schiava esorcizzata dall'apostolo sarebbero giudei. In quanto tali, i *kuvrioi* avrebbero portato Paolo e Sila innanzi ai *duumviri* perché "i cristiani si ponevano come istigatori degli ebrei nel

Letto in tal senso, il v. 21 nasconderebbe – pertanto – il riferimento a una condotta illecita riconducibile al proselitismo religioso, nello specifico ebraico⁴⁰. Affermava, infatti, Van Unnik che, sebbene l’ebraismo fosse riconosciuto come *religio licita*, agli ebrei non sarebbe stato consentito “Proselyten machen”⁴¹. Tuttavia, per Sherwin-White, la violazione di tale ipotetica proibizione non avrebbe costituito, uno specifico *crimen*, non essendo mai stata promulgata – a quanto sappiamo – una precisa norma in materia⁴².

Anche le disposizioni, emanate nel medesimo turno di tempo che vede Paolo impegnato a Filippi, volte – com’è noto – a contenere i disordini e l’espansione incontrollata

contravvenire alla legge [mosaica] e la loro predicazione risultava passibile di un giudizio da parte delle autorità locali”. Cfr. Ellis, E.E., “Paul and his Opponents: Trends in the Research”, *Christianity, Judaism and Other Graeco-Roman Cults* (J. Neusner ed.), Leiden 1975, I, pp. 264 ss.; Schwartz, D.R., “The Accusation and the Accusers at Philippi”, *Biblica* 65 (1984), p. 363, secondo cui la corretta traduzione di *Act.Ap.* 16.20-21 sarebbe: “[...] These man are upsetting our city, although they are jews, and are teaching practices which are unlawful for us to accept or do, being romans” e l’episodio sarebbe sovrapponibile a quello descritto in *Act.Ap.* 18.13. Ad avviso dell’A., gli accusatori, pur dovendo ammettere che – come loro – Paolo e Sila sono ebrei, specificano che solo questi ultimi stanno insegnando pratiche “non-Jewish and anti-Roman”, nell’ottica di una “demonstrative Jewish self-distancing from fellow jews who are now Christians” che ci si aspetterebbe nell’opera di Luca. A mio avviso, deve invece rilevarsi come la costruzione del versetto suggerisca che sono piuttosto Paolo e Sila ad essere definiti giudei dagli accusatori (v. 20: Ioudai`oi uJpavrconte~ reso nella *Vulgata* con *cum sint Iudaei*, ovvero “essendo [che sono] giudei”), i quali, a loro volta, si definiscono – infatti – unicamente Romani (v. 21: Rwmaivoi~ ou[sin, da connettersi a eJzestin hJmi`n, piuttosto che all’infinito, e da tradursi con “non è legale per noi, che siamo Romani” (*quem non licet nobis [...] cum simus Romani*). Così, implicitamente, Wills, L.M., “The Depiction of the Jews in Acts”, *JBL* 110 (1991), p. 638: “in other passage non-Jews also instigate riots against Christians”, proprio perché (p. 638 nt. 21) “gentiles who unfairly attack the Way perceive the Christian as Jews”. Analogamente, Molthagen, “Die ersten Konflikte der Christen...”, p. 51, secondo il quale “die Bürger von Philippi noch keinen Anlaß hatten, zwischen Christen und Juden zu unterscheiden”. Anche De Vos, “Finding a Charge that Fits: the Accusation Against Paul and Sila at Philippi (Acts 16.19-21)”, pp. 55 s., ritiene che gli accusatori a Filippi non sono altro che “ordinary pagan citizens of Philippi”; Weber, “Das Römische Bürgerrecht der Apostels Paulus”, nt. 23. Sull’identità degli accusatori filippesi, tuttavia, non sembra potersi registrare tra gli studiosi uniformità di vedute. Secondo Mearns, C., “The Identity of Paul’s Opponents at Philippi”, *NTS* 33 (1987), pp. 194 ss., “the opponents were Judaizing Christians [...] who they perceived as dangerous antinomian trends in Pauline Christianity”. La parallela analisi dei versetti degli Atti e di alcuni passi della Lettera ai Filippesi (1.15-17; 1.27- 28; 3.2-3; 3.18-21), in cui Paolo fa riferimento a coloro che si sono opposti alla sua missione evangelizzatrice, ha portato poi alcuni, tra cui Bateman, H.W., “Were the Opponents at Philippi Necessarily Jewish?”, *BibSac* 155 (1998), p. 60, a ritenere che “they were Gentile Judaizers”, visto anche che (p. 42) “by the time Paul came to Philippi in A.D. 50/51 the city was populated by both Greeks and Romans. [...] Acts clearly indicates that no significant Jewish population existed in Philippi”. Su una posizione in parte analoga sembra poi attestarsi Fringer, R.A., “The Antithetical Identity of the Philippian Opponents and Paul’s Shaping of Eschatological Identity”, *Aldersgate Papers* 11 (2015), p. 116. Sembra, infine, dare una diversa lettura di un noto passo della lettera ai Filippesi (3.2), e conseguentemente dei passi relativi all’identità degli avversari di Paolo nella città macedone, Vanni, U., “Antigiudaismo in Filippesi 3.2?: un ripensamento”, *Paolo di Tarso. Archeologia, storia, ricezione* (L. Padovese ed.), Cantalupa (TO) 2009, II, pp. 601 ss., secondo il quale è possibile che katatomhv debba intendersi non già come circoncisione, bensì come rituali pagani. In questo senso, dunque, l’apostolo si preoccuperebbe di mettere in guardia i destinatari della lettera non da “coloro che si fanno circoncidere”, ma da coloro che praticano riti pagani.

⁴⁰ Sul punto, vd. l’ampia rassegna bibliografica in Weaver, J.B., *Plots of Epiphany. Prison – Escape in Acts of the Apostles*, Berlino 2004, p. 227 nt. 31.

⁴¹ Van Unnik, W.C., “Die Anklage gegen die Apostel in Philippi”, *Sparsa Collecta. The Collected Essays of W.C. van Unnik*, Leiden 1973, I, p. 376. Nel medesimo senso, osserva Barrett, *Atti*, II, p. 953, che la giustapposizione tra Ebrei e Romani presente ai vv. 20 – 21 “fa pensare che Paolo e i suoi compagni fossero accusati di proselitismo illecito”. Vi sarebbe, infatti, una profonda distinzione, ad avviso dell’A., “fra una religione nazionale e i tentativi di trasformarla in una religione missionaria”.

⁴² Così, Sherwin-White, *Roman Society*, p. 81, secondo il quale – sebbene possa supporre, in accordo con Momigliano, A., *Claudius the Emperor and his Achievement*, Oxford 1934, pp. 29 ss., che la tolleranza espressa nei confronti del culto e dei costumi ebraici fosse bilanciata da una “objection to proselytism” – mancherebbe una norma specifica “against proselytism”.

dell'ebraismo nella capitale⁴³ attraverso l'allontanamento da Roma dell'intera comunità giudaica⁴⁴, non sembrano inquadrabili come misure repressive in senso stretto, in quanto tali applicabili al singolo, ma piuttosto come rimedi politico-amministrativi⁴⁵, adottati occasionalmente in situazioni di crisi e, pertanto, per usare le parole di Renan, 'temporanei e

⁴³ In proposito vd. le osservazioni di Rokéah, D., "Ancient Jewish Proselytism in Theory and in Practice", *TZ* 52 (1996), pp. 208 ss. e, in particolare, p. 210, secondo il quale non vi sono dubbi che sia l'espulsione degli Ebrei ordinata da Tiberio nel 19 d.C. (cfr. *infra*, nt. 44), sia quella disposta successivamente da Claudio (cfr. *infra*, nt. 44), sarebbero state ordinate in ragione del notevole incremento del numero dei giudei a Roma e dei disordini che il proselitismo ebraico stava causando. Quindi, secondo l'A., contrariamente a quanto ipotizzato da Goodman, M., "Jewish Proselytizing in the First Century", *The Jews among Pagans and Christians in the Roman Empire* (J. Lieu, J. North, T. Rajak eds.), London – New York 1992, p. 70 e Id., "Proselytizing in Rabbinic Judaism", *JJS* 40 (1989), p. 185, secondo il quale "only in the third century that we can be certain that some rabbis began assuming the desirability of a mission to proselytise", già nel I secolo e, probabilmente, anche in quelli precedenti, gli ebrei avrebbero coltivato la diffusione religiosa e incoraggiato sistematicamente le conversioni dei gentili.

⁴⁴ Cfr. *Act.Ap.* 18.2 (Πραξεις~ Apostovlwn 18.2 και εὑρών τινα Ἰουδαῖον ὀνόματι Ἀκύλαν, Ποντικὸν τῶ γένει, προσφάτως ἐληλυθότα ἀπὸ τῆς Ἰταλίας καὶ Πρίσκιλλαν γυναῖκα αὐτοῦ διὰ τὸ διατεταχέναι Κλαύδιον χωρίζεσθαι πάντας τοὺς Ἰουδαίους ἀπὸ τῆς Ῥώμης (*Act. Ap.* 18.2 *Et in veniens quendam Iudaeum nomine Aquilam, Ponticum genere, qui nuper venerat ab Italia, et Priscillam uxorem eius, eo quod praecepisset Claudius discedere omnes Iudaeos a Roma*); *Svet. Claud.* 25.4 (*Iudaeos, impulsore Chresto assidue tumultuantes, Roma expulit*); *Oros. Historiae*, 7.6.15 s. (*anno eiusdem nono expulsos per Claudium urbe Iudaeos Iosephus refert*); *Dio Cass.* 60.6.6. (οὐκ εἰχνηλάσε με; n...εἰκνεύσε μῆ; sunanaqroivzesqai). Sull'editto con il quale Claudio avrebbe espulso i giudei da Roma, vd. Slingerland, J., "Suetonius Claudius 25.4 and the Account in Cassius Dio", *JQR* 79 (1989), pp. 321 s., ad avviso del quale Cassio Dione e Svetonio si riferivano a due diverse disposizioni: il primo alle restrizioni imposte da Claudio poco dopo essere entrato al potere (41 d.C.) e, il secondo, al decreto di espulsione promulgato invece in un momento successivo. Allo stesso modo, secondo Tajra, *The Trial of St. Paul*, pp. 52 ss., è possibile che l'Imperatore abbia adottato misure contro gli ebrei in due diverse circostanze. Cassio Dione, difatti, non farebbe riferimento a un provvedimento d'espulsione ma a un divieto di riunione per i fedeli. Di conseguenza, il decreto di espulsione sarebbe stato emanato in un momento successivo e, presumibilmente, nel 49 d.C., in accordo con *Oros. Historiae*, 7.6.15 s. *Contra*, Lüdemann, G., *Paul, Apostle to the Gentiles: Studies in Chronology*, London 1984, pp. 164 ss., ad avviso del quale la datazione di Orosio sarebbe inaccurata e l'editto di Claudio dovrebbe darsi al 41 d.C. Sui destinatari e sui contenuti dell'editto, vd. Lampe, P., *From Paulus to Valentinus: Christians at Rome in the First Two Centuries* (eng. transl. *Die stadtrömischen Christen in den ersten beiden Jahrhunderten*, Tübingen 1987), Minneapolis 2003, pp. 11 ss., secondo il quale Claudio non avrebbe ordinato un'espulsione di massa. A conferma, secondo l'A., dovrebbe leggersi l'inciso 'impulsore tumultuantes' presente in *Svet. Claud.* 25.4, dal quale si evincerebbe che solo "the key figure of the conflict were expelled". In questo modo, prosegue l'A., sarebbe più semplice spiegare il silenzio di molti storiografi sull'editto. Infine, conclude Lampe, poiché la maggior parte dei giudei di Roma erano cittadini Romani, non sarebbe stato possibile "excluded summarily, but only after individual trials had been carried out". Sul punto, Id., "Roman Christians under Nero", *The Last Years of Paul. Essays from the Tarragona Conference, June 2013* (A. Puig I Tàrrach, J.M.G. Barclay, J. Frey eds.), Tübingen 2015, p. 115 nt. 12. *Contra*, Oakes, P., *Using Historical Evidence, The Last Years of Paul. Essays from the Tarragona Conference, June 2013* (A. Puig I Tàrrach, J.M.G. Barclay, J. Frey eds.), pp. 138 ss., secondo il quale l'accordo tra *Act.Ap.* 18.2 e *Svet. Claud.* 25.4 suggerirebbe, invece, un'espulsione di massa.

⁴⁵ Così Rabello, A.M., "L'atteggiamento di Roma verso le conversioni all'ebraismo", *Ebraismo e Diritto. Studi sul Diritto Ebraico e gli Ebrei nell'Impero Romano scelti e raccolti da Francesco Lucrezi*, I, Soveria Mannelli 2009, I, p. 473, secondo il quale, dal momento che il proselitismo non avrebbe configurato un crimine, "le autorità romane si difendevano così, mediante misure amministrative che colpivano tutta la Comunità". In quest'ottica, dovrebbe, infatti, essere vista l'espulsione degli ebrei da Roma ordinata sia da Tiberio (*Ant.* 18.84; *Tac. Ann.* 2.85.5; *Svet. Tib.* 36; *Cass. Dio* 57.18.5), sia da Claudio (*Svet. Claud.* 25.3, confermata da *Act.Ap.* 18.2), in merito alla quale vd. *supra*, nt. 44. In proposito, osserva, infatti, Borrell, A., "Paul and the Roman Authorities", *The Last Years of Paul. Essays from the Tarragona Conference, June 2013* (A. Puig I Tàrrach, J.M.G. Barclay, J. Frey eds.), pp. 177 s., che il rientro a Roma di Aquila e Priscilla (*Rom.* 16.3) confermerebbe l'assenza di una persecuzione sistematica contro giudei e cristiani, dovendosi intendere l'editto di Claudio una "circumstantial measure". Osserva, infatti, Solidoro, L., "Sul fondamento giuridico delle persecuzioni dei Cristiani" (2009), p. 8, che i primi cristiani, dopo essere stati cacciati da Roma insieme agli ebrei, "una volta tornati a Roma probabilmente presero a organizzarsi in piccoli nuclei, senza essere avversati dalle autorità".

condizionali⁴⁶. Sicché, è forse possibile supporre che, nella prospettiva degli accusatori, l'allusione al proselitismo – lungi dal rappresentare un'autonoma accusa – costituisse piuttosto, come peraltro sembra emergere dalla stessa costruzione del periodo, una mera contestualizzazione dell'imputazione principale, quella cioè di causare disordini.

Anche ammettendo che nel I secolo fosse ancora in vigore una norma che genericamente vietava ai *cives* di adottare usanze o professare fedi *alienae*⁴⁷, ciò sarebbe stato rilevante unicamente per il *civis* che, concretamente, avesse trasgredito tale divieto⁴⁸. In quel caso, infatti, la sanzione sarebbe stata verosimilmente comminata ai danni di quest'ultimo⁴⁹ e non di colui che l'avesse persuaso ad accogliere la *religio* straniera; l'azione propagandistica – pur essendo spesso stigmatizzata⁵⁰ – non avrebbe di per sé configurato una condotta autonomamente punibile.

⁴⁶ Renan, E., *San Paolo (Saint Paul)*, Paris 1899) (tr. it. C. Acciarrini), Roma 2014, p. 50.

⁴⁷ Ad avviso di Sherwin-White, *Roman Society*, p. 82, la formulazione delle accuse contro Paolo e Sila, quantunque forse anacronistica e inusuale, non sarebbe stata “entirely unparalleled in Julio-Claudian usage”. Così anche Guterman, L., *Religious Toleration and Persecution in Ancient Rome*, London 1951, pp. 29 ss., secondo il quale durante il periodo giulio-claudio alcuni interventi normativi si sarebbero informati ad un vecchio principio, per il quale i Romani non avrebbero potuto adorare dèi stranieri. Rileva, comunque, Rapske, *Paul in roman custody*, p. 118, che “a general laxity towards the Roman practice of foreign cults characterised the Julio-Claudian period except, of course, where such practice posed a serious threat to the welfare of the state”. Analogamente Robinson, O., *The Criminal Law of Ancient Rome*, Baltimore 1995, p. 96, Rosell Nebreda, S., *Christ Identity. A social-scientific reading of Philippians 2.5-11*, Göttingen 2011, pp. 176 ss., Watson, A., *The State, Law and Religion. Pagan Rome*, Athens (Georgia) – London 1992, pp. 58 ss., secondo il quale si assiste a un'oscillazione tra tolleranza e repressione, con netta prevalenza della prima sulla seconda.

⁴⁸ Si noti, tuttavia, che come non esisteva la previsione di un *crimen* specifico per colui che avesse operato la conversione di un *civis*, allo stesso modo non sembra vigesse una specifica sanzione per colui che si fosse convertito, sebbene ad avviso di Juster, J., *Les Juifs dans l'Empire Romain. Leur condition juridique, économique, et sociale*, I, Paris 1914, pp. 254 ss. e in particolare 256, potrebbe ipotizzarsi un reato omissivo per i cittadini che si fossero convertiti. L'esenzione dal culto imperiale, infatti, sarebbe stata prevista solo per i nati ebrei; coloro che si fossero convertiti, invece, si sarebbero resi colpevoli di ateismo. Analogamente, Rabello, “L'atteggiamento di Roma verso le conversioni all'ebraismo”, p. 467 e p. 473 nt. 23. Sul punto, vd. Solidoro, L., “Sul fondamento giuridico delle persecuzioni dei Cristiani”, *Cristiani nell'Impero Romano. Giornate di studio. S. Leucio del Sannio – Benevento 22, 29 marzo e 5 aprile 2001*, Napoli 2002, p. 132, la quale osserva che “dal punto di vista della religione romana, Giudei e Cristiani erano ugualmente atei (Dio 64.14): un cittadino romano che professasse una di queste religioni poteva essere considerato apostata”. Secondo Rapske, *Paul in Roman Custody*, p. 118, invece, la stessa conversione al giudaismo di un Romano avrebbe costituito una “punishable offence” sebbene “the law was not rigidly enforced”.

⁴⁹ Si veda quanto riportato da Tacito in *Ann.* 13.32 in merito al noto caso di Pomponia Graecina ([...] *et Pomponia Graecina insignis femina, [A.] Plautio, quem ovasse de Britannis rettuli, nupta ac superstitionis externae rea, mariti iudicio permissa. isque prisco instituto propinquis coram de capite famaue coniugis cognovit et insontem nuntiavit*), sebbene in questo caso la generica *superstitio externa* alla quale fa riferimento Tacito sia da identificarsi presumibilmente nel cristianesimo. In proposito vd. le osservazioni di Lampe, *From Paulus to Valentinus*, pp. 196 ss. e Rudich, V., *Political Dissidence Under Nero: The Price of Dissimulation* (New York 1993), London-New York 2005, pp. 24 ss. e pp. 196 ss. Benché il procedimento contro Pomponia sia stato instaurato nel 57 d.C. e, quindi, sotto il regno di Nerone, sembra – viste le modalità con le quali il caso di Pomponia è stato trattato – che a quell'altezza temporale “non vi fosse ancora alcun intento persecutorio organico, nei confronti dei Cristiani, da parte delle autorità”. Così, Solidoro, “Sul fondamento giuridico delle persecuzioni dei Cristiani” (2009), p. 8, la quale giustamente osserva: “che le autorità romane fossero all'epoca ancora poco attente al ‘pericolo’ derivante dal Cristianesimo risulta, oltre che da *acta ap.* 18.13-14; 24.5; 26.31, anche dalla liberazione di Paolo, nel 63, dalle accuse mossegli”. Se, quindi, la vicenda di Pomponia non deve inserirsi in un contesto persecutorio, in quanto tale peculiare, il riferimento al suo caso non pare – dal nostro punto di vista – privo di rilevanza.

⁵⁰ Precisa, infatti, Tjara, *The Trial of St. Paul*, p. 23 che, sebbene il proselitismo ebraico non configurasse un *crimen*, nondimeno “Jewish proselytism was viewed as a pernicious activity”. Cfr. *Juv. Sat.* 14.96; *Tac. Hist.* 5.5. Sul punto, vd. la rassegna di fonti di Rabello, “L'atteggiamento di Roma verso le conversioni all'ebraismo”, p. 470 ss. e l'analisi di Daniel, J.R., “Anti-semitism in the Hellenistic – Roman period”, *Journal of Biblical Literature* 98 (1979), pp. 45 ss.

Poiché, pertanto, un'accusa presentata su tale base avrebbe potuto facilmente essere respinta in giudizio, secondo alcuni quanto riportato da Luca ai vv. 20 e 21 dovrebbe intendersi redazionale e, di conseguenza, non del tutto corrispondente alla realtà dei fatti⁵¹.

Più precisamente, ad avviso di De Vos, l'autore degli Atti avrebbe deliberatamente inserito nella narrazione il riferimento a un generico proselitismo, al solo fine di mascherare – verosimilmente per ragioni apologetiche – l'effettiva accusa promossa contro Paolo e Sila⁵². Il reato ascritto ai due missionari dai coloni di Filippi, infatti, riguarderebbe un'accusa differente, inerente all'esercizio di pratiche magiche che, nel caso specifico, si identificherebbero con l'esorcismo della schiava⁵³. Quest'ultimo, difatti, avrebbe configurato un illecito autonomamente sanzionabile, giacché secondo lo studioso “the practice of magic was generally illegal within the Roman empire”⁵⁴.

Sebbene ciò possa essere condivisibile in via generale, è altresì vero che – diversamente da quanto sembra ritenere De Vos – la precisa definizione del *crimen magiae*, ancora più nel I secolo, presenta inevitabili difficoltà, tali da non consentire un esame tanto sbrigativo. Appare, pertanto, indispensabile procedere a una breve disamina dell'evoluzione della disciplina in tema di arti magiche, al fine di verificare se l'esorcismo praticato da Paolo sulla schiava potesse configurare – a quell'altezza temporale – una condotta effettivamente repressa, anche in ragione del danno cagionato ai suoi *domini*. A quest'ultimo proposito, De Vos, seppur approssimativamente, si riferisce al versetto delle XII Tavole relativo all'impiego di formule magiche volte a “to harm another's crops”⁵⁵, collocato nei FIRA nella

⁵¹ Così, De Vos, “Finding a Charge that Fits: the Accusation Against Paul and Sila at Philippi (Acts 16.19-21)”, pp. 51 ss.

⁵² Più precisamente, secondo lo studioso inglese, non soltanto l'impossibilità di ritenere – in via generale – l'apostolato religioso un reato autonomamente perseguibile e, vieppiù, l'assenza di una disciplina specifica volta a sanzionare la sistematica propagazione dell'ebraismo o la conversione del singolo *civis*, ma altresì la stessa situazione politico-religiosa di Filippi nel I secolo, dove non sembra che la diffusione di culti stranieri incontrasse particolari resistenze, suggerirebbe che il reato ascritto a Paolo e Sila non riguardasse il proselitismo. De Vos, “Finding a Charge that Fits: the Accusation Against Paul and Sila at Philippi (Acts 16.19-21)”, p. 53 e, in particolare, nt. 8, fa riferimento alla diffusione nella città macedone di alcuni culti egizi. Vista la composizione della popolazione di Filippi, molti aderenti dovevano necessariamente essere Romani. L'A., pertanto, ritiene perlomeno singolare che “participation in one foreign cult was permitted but participation in another was regarded as criminal”. Luca, pertanto, secondo l'A., avrebbe deliberatamente cercato di minimizzare l'accusa di magia “due to his own theological agenda”. Difficilmente, invero, l'*ars magica* sarebbe stata posta in relazione con l'operato di Paolo. L'avversione per la magia, costantemente mostrata dal redattore degli Atti, in particolar modo quando praticata da giudei (spesso in forma di esorcismo), è – difatti – nota. Cfr. *Act.Ap.* 8.9-13, 13.6 e 19.13-20. Come osserva anche Nock, A.D., *La conversione. Società e Religione nel mondo antico* (trad. it. a c. di M. Carpitella), Bari 1974, p. 180, i cristiani aborrivano l'uso della magia e della stregoneria e ne impedivano l'impiego ai convertiti. Il loro atteggiamento, su questi temi, sarebbe quindi risultato “in pieno accordo con la politica ufficiale dell'impero”. Analogamente, Id., “Paul and the Magus”, *Essays on Religion and the Ancient World. Selected and Edited, with an Introduction, Bibliography of Nock's Writings, and Indexes* (Z. Stewart ed.), I, Oxford 1972, p. 330, secondo il quale, benché alcuni classificassero i cristiani come *magi*, la dottrina cristiana doveva considerarsi “in very sharp contrast with *magia*”. Allo stesso modo, Marguerat, “Magic and Miracle...”, pp. 115 ss.

⁵³ Secondo De Vos, “Finding a Charge that Fits: the Accusation Against Paul and Sila at Philippi (Acts 16.19-21)”, p. 56, “an accusation of ‘magic’ was the likely charge given the precipitating action”. I giudei, peraltro, prosegue lo studioso, erano spesso associati alla pratica della magia e l'impiego stesso del nome di Gesù da parte di Paolo (cfr. *Act.Ap.* 16.18) avrebbe richiamato la struttura delle antiche formule magiche e giustificato una simile accusa. A proposito del “magical use” del nome di Gesù, vd. Aune, D. E., “Magic in Early Christianity”, *ANRW II.23.2* (1980), p. 1545, che ricorda l'episodio di Filippi tra i “several examples of the magical use of the name of Jesus in the performance of healings and exorcism”.

⁵⁴ De Vos, “Finding a Charge that Fits: the Accusation Against Paul and Sila at Philippi (Acts 16.19-21)”, pp. 56 s.

⁵⁵ De Vos, “Finding a Charge that Fits: the Accusation Against Paul and Sila at Philippi (Acts 16.19-21)”, p. 60. Osserva Ravizza, M., “In tema di iniuria”, *Principi, regole, interpretazione. Contratti e*

*Tab. 8.8a : Qui fruges excantassit...*⁵⁶ Secondo DeVos, sulla scorta di quanto affermato da MacMullen⁵⁷, la norma decemvirale avrebbe, infatti, potuto trovare applicazione non solo nella specifica ipotesi relativa all'*incantatio frugum*, ma in tutti quei casi in cui "magic was used to harm another's livelihood". Pertanto, in questa prospettiva, sarebbe stato il danno cagionato ai proprietari della schiava a giustificare l'applicazione della norma. Ad avviso dello studioso, infatti, tale norma "could be applied quite broadly", dal momento che sarebbe stata applicata anche nel noto processo per magia intentato nei confronti di Apuleio⁵⁸.

La possibilità che la prescrizione contenuta nelle XII Tavole "was used in the case against Apuleius", tuttavia, non sembra condivisibile. Secondo dottrina ormai unanime, difatti, il fondamento giuridico dell'accusa di magia promossa contro Apuleio a Sabratha non può rinvenirsi né nella norma contenuta nel codice decemvirale indicata da De Vos⁵⁹, né in quella collocata nei FIRA nella *Tab. 8.1a: Qui malum carmen incantassit...*⁶⁰ Anche ammettendo che il versetto relativo al *malum carmen* all'epoca delle XII Tavole si riferisse alla "repressione dei sortilegi e delle pratiche di malaugurio"⁶¹, sembra improbabile che la

obbligazioni, famiglie e successioni. Scritti in onore di Giovanni Furguele (G. Conte, S. Landini eds.), III, Mantova 2017, p. 431 nt. 57, che lo stralcio più lungo è fornito da *Sen. nat. quaest. 4.7.2: et apud nos in XII Tabulis cavetur ne quis alienos fructus excantassit*. A tutela del raccolto, vd. anche quanto disposto in XII *Tab. 8.9* (*Plin. nat. hist. 18.12*): *Frugem quidem aratro quaesitam furtim noctu pavisse ac secuisse puberi XII tabulis capital erat, suspensumque Cereri necari iuebant gravius quam in homicidio convictum, inpubem praetoris arbitrato verberari noxiamve duplionemve decerni*. Si punisce, secondo Ravizza (p. 430), "chi, di notte, avesse danneggiato il raccolto altrui 'spaventandolo' con canti magici".

⁵⁶ *Pl. Nat. Hist. 28.2.10-17. Quid? Non et legum ipsarum in duodecim tabulis verba sunt: qui fruges excantassit et alibi: qui malum carmen incantassit?* Cfr. *Tib. 1.8.19; Aug. de civ. Dei 8.19*. Vd. anche XII *Tab. 8.8b: ...neve alienam segetem pellexeris ...* Vd. *Serv. Comm. in Verg. Buc. 8.99: Atque satas alio vidi traducere messes magicis quibusdam artibus hoc fiebat: unde est in XII tabulis neve alienam segetem pellexeris: quod et Varro et multi scriptores fieri deprehensum adfirmant*. Sulla possibilità di considerare come un unico caso, le due fattispecie, vd. le osservazioni di Ravizza, "In tema di iniuria", pp. 421 ss., che tuttavia propende per la distinzione. In generale, sulla portata e sul significato della norma, vd. Zuccotti, F., "...Qui fruges excantassit...". Il primigenio significato animistico-religioso del verbo "excanto" e la duplicità delle previsioni di XII *Tab. VIII.8*", *Atti del III Seminario Romanistico Gardesano (22-25 ottobre 1985)*, Milano 1988, pp. 81 ss.

⁵⁷ MacMullen, R., *Enemies of the Roman Order: Treason, Unrest and Alienation in the Roman Empire* (1966), London 1992, p. 125.

⁵⁸ Secondo De Vos, "Finding a Charge that Fits: the Accusation Against Paul and Sila at Philippi (Acts 16.19-21)", pp. 57 ss., a tale conclusione si giungerebbe sulla base di quanto si legge in *Apol. 47.3. Magia ista, quantum ego audio, res est legibus delegata, iam inde antiquitus XII tabulis propter incredundas frugum inlecebras interdicta, igitur et occulta non minus quam tetra et horribilis, plerumque noctibus uigilata et tenebris abstrusa et arbitris solitaria et carminibus murmurata*. Inoltre, confermerebbe la sua ipotesi il fatto che la difesa di Apuleio - accusato di usare la magia per costringere una ricca vedova a sposarlo - era basata, almeno in parte, "on the fact that he had not harmed anyone and that he had not personally gained from it", come può ricavarsi da *Apol. 25-28 e 42-47*. In parte analogamente, Harries, J., *Law and Crime in the Roma World*, Cambridge 2007, pp. 125 ss. e Montemayor Aveses, M.E., "Leyes contra el crimen de magia (crimen magiae): la Apología de Apuleyo", *Nova Tellus* 26/2 (2008), pp. 203 ss.

⁵⁹ Sia perché il versetto fa espresso riferimento alla sola *incantatio frugum*, sia perché non pare plausibile che l'antica norma trovasse ancora applicazione nella seconda metà del II secolo. Così, Amarelli, "Apuleio in difesa di se stesso", p. 124. Sul punto, vd. altresì Pellicchi, *Innocentia eloquentia est*, p. 266 nt. 38, secondo il quale è assai significativo che "l'Apologia citi le Dodici Tavole attraverso un richiamo dal sapore esclusivamente erudito ed attribuendo alla raccolta la sola norma sul *fruges excantare*".

⁶⁰ Cfr. *Pl. Nat. Hist. 28.4. 17-18*.

⁶¹ Così, Santalucia, B., *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano 1998, p. 59. Che la disposizione decemvirale relativa al *malum carmen* si riferisse esclusivamente all'impiego di formule magiche è l'opinione dominante in dottrina. Vd. Pugliese, *Studi*, pp. 22 ss., A.D. Manfredini, *La diffamazione verbale nel diritto romano I. Età repubblicana*, Milano 1979, pp. 23 ss., Plescia, "The Development...", p. 276, Biscotti, B., "Malum carmen incantare" e "occentare" nelle XII Tavole", *Testimonium amicitiae*, Milano 1992, pp. 23 ss., Ravizza, *In tema di iniuria*, pp. 427 ss. e, da ultimo, Miglietta, M., "Le norme di diritto criminale", *XII Tabulae. Testo e commento* (M.F. Cursi ed.), II, Napoli 2018, pp. 485 ss. e, in particolare, pp. 488 ss. Secondo

norma così intesa potesse trovare applicazione ai tempi di Apuleio, dal momento che – com'è noto – la progressiva interpretazione della norma aveva condotto a intendere, già in età repubblicana, l'*occentare* e il *malum carmen incantare* nel senso di composizione e diffusione di *carmina* diffamatori, come confermato da un passo di Cicerone, richiamato da Sant'Agostino⁶²:

Cic. de rep. 4.10.12 (*ap. Aug. De civit. Dei* 2.9): *nostrae XII tab. cum perpauca res capite sanxissent, in his hanc quoque sancendam putaverunt: si quis occentavisset sive carmen condidisset, quod infamiam faceret flagitiumve alteri*⁶³.

Se, pertanto, alla luce di quanto detto, dovrebbe ragionevolmente escludersi “che alle Dodici Tavole si potesse guardare, in età imperiale, come alla base legale per imputazioni del tipo di quelle mosse contro Apuleio”⁶⁴, dovendosi individuare tale base nella *lex Cornelia de sicariis et veneficiis*, la cui pena sarebbe stata estesa *ex senatoconsulto* anche ad alcune ipotesi relative all'impiego della magia⁶⁵, allo stesso modo pare improbabile che l'accusa contro Paolo e Sila, promossa nella prima metà del I secolo, trovasse il proprio referente normativo nelle prescrizioni decemvirali ora ricordate.

alcuni, tuttavia, il *malum carmen* sarebbe stato sin dal principio una composizione diffamatoria. L'offesa morale, pertanto, avrebbe trovato tutela sin dall'emanazione delle XII Tavole. Così, da ultimo, Milazzo, *Iniuria*, pp. 65 ss., a cui si rinvia per ricognizione bibliografica sul punto.

⁶² Sul punto, da ultimo, Miglietta, “Le norme di diritto criminale”, pp. 489 s., secondo il quale il passo del *de re publica* ciceroniano riportato da Agostino costituisce “l'indicatore di successive trasformazioni di significato e di contenuto” subite dall'originaria norma decemvirale.

⁶³ FIRA² I, 52.

⁶⁴ Così Pellecchi, *Innocentia eloquentia est*, p. 266.

⁶⁵ Così, da ultimo, Costantini, L., *Magic in Apuleius' Apologia. Understanding the Charges and the forensic Strategies in Apuleius' Speech*, Berlin 2019, pp. 4 ss., ove ampia ricognizione bibliografica. In tal senso, già Amarelli, “Apuleio in difesa di se stesso”, pp. 127 s., ad avviso del quale dalla lettura di D. 48.8.3.2 (*Marc. 14 inst. Adiectio autem ista 'veneni mali' ostendit esse quaedam et non mala venena. ergo nomen amatorium est et tam id, quod ad sanandum, quam id, quod ad occidendum paratum est, continet, sed et id quod amatorium appellatur: sed hoc solum notatur in ea lege, quod hominis necandi causa habet. sed ex senatoconsulto relegari iussa est ea, quae non quidem malo animo, sed malo exemplo medicamentum ad conceptionem dedit, ex quo ea quae acceperat decesserit*), si comprende “per quale via si pervenne, nel tempo, all'allargamento dell'ambito di applicazione del provvedimento sillano”. Come confermato dal frammento marcianeo, infatti, deve escludersi che le previsioni sillane in materia di veneficio colpissero la magia in quanto tale. Dal momento che il bene giuridico tutelato dalla norma era la vita, sarebbero incorsi nella *poena legis Corneliae* solo coloro che, attraverso l'impiego di *venena* prima e tramite formule magiche poi, avessero causato la morte di una persona. Solo successivamente, a seguito dell'emanazione nella prima epoca imperiale di alcuni senatoconsulti estensivi dell'ambito di applicazione della *lex Cornelia* si sarebbe punito il compimento di *mala sacrificia* e, presumibilmente, il *crimen magiae* “complessivamente considerato”. Secondo l'A., pertanto, se si ritiene verosimile “questa evoluzione dell'intervento repressivo sillano”, allora “non vi sono dubbi che Apuleio compaia davanti al governatore in base alla *lex Cornelia*, ma non come imputato di veneficio, bensì di magia”. In modo parzialmente analogo, Pellecchi, *Innocentia eloquentia est*, pp. 266 ss., secondo il quale, poiché i tre episodi sui quali si imperniava la *nominis delatio* sarebbero corrispondenti alla fattispecie ricordata in un passo delle *Sententiae*, parte del titolo *ad legem Corneliam de sicariis et veneficiis* (P.S. 5.23.15 = Liebs 5.29.15), la base normativa del processo sarebbe da ricondursi alla *lex Cornelia*. Più precisamente, il processo contro Apuleio si sarebbe basato su un provvedimento del Senato, a cui fa riferimento Modestino in D. 48.8.13, attraverso il quale sarebbe stata estesa a coloro che avessero realizzato *mala sacrificia* la pena fissata dalla *lex Cornelia*. Ad avviso dello studioso (p. 270), inoltre, “per effetto di questa estensione, il processo che ne derivava rientrava perciò nel novero dei *publica iudicia*”. Il *iudicium*, pertanto, sarebbe stato *publicum*, “poiché pendeva da uno di quei senatoconsulti *quibus poena legis Corneliae teneri iubentur*”, come afferma Macro in merito a provvedimenti analoghi. Cfr. D. 47.13.2 (*Macer. 1 publ. iud.*) *Concussionis iudicium publicum non est: sed si ideo pecuniam quis accepit, quod crimen minatus sit, potest iudicium publicum esse ex senatus consultis, quibus poena legis corneliae teneri iubentur, qui in accusationem innocentium coierint quive ob accusandum vel non accusandum, denunciandum vel non denunciandum testimonium pecuniam acceperit*.

Anche ipotizzare che l'esorcismo della schiava potesse configurare una delle fattispecie alle quali sarebbe stata estesa la *poena legis Corneliae*, tuttavia, nasconde non poche difficoltà⁶⁶. Se anche ritenessimo di accettare l'ipotesi di Pellecchi, che ritiene le condotte elencate in P.S. 5.23.15 (*Qui sacra impia nocturnave, ut quem obcantarent, defingerent, obligarent fecerint faciendave curaverint, aut cruci suffiguntur aut bestiis obiciuntur*), una specificazione dei generici *mala sacrificia* indicati da Modestino in D. 48.8.13 (*Ex senato consulto eius legis poena damnari iubetur, qui mala sacrificia fecerit habuerit*)⁶⁷, rimarrebbe ugualmente difficile stabilire se l'esorcismo potesse essere assimilato a una di queste.

Inoltre, sebbene l'emanazione del senatoconsulto ricordato in D. 48.8.13 possa ragionevolmente collocarsi ad avviso di Pellecchi nel primo secolo⁶⁸, non è tuttavia possibile – stante l'assenza di informazioni ricavabili in proposito dalle fonti – stabilire se in concreto il provvedimento fosse già stato emanato nel momento in cui Paolo e Sila giungono a Filippi. D'altro canto, se, come ipotizzato da alcuni, si identificasse il provvedimento senatorio a cui fa riferimento Modestino nel senatoconsulto estensivo, emanato nel 17, a cui fa riferimento Ulpiano in *Coll.* 15.2.1⁶⁹, e si ammettesse, come suggerisce Neri, che oltre all'astrologia e alla divinazione, altresì la magia avrebbe dovuto intendersi ricompresa “per analogia” nel campo applicativo di detto senatoconsulto⁷⁰, lascerebbe – comunque – perplessi che

⁶⁶ Sebbene in dottrina l'ipotesi che il *crimen magiae* sia stato represso attraverso l'estensione disposta *ex senatoconsulto* della pena fissata dalla *lex Cornelia* sia certamente la più accreditata, permangono dei dubbi sulle fattispecie che – in concreto – sarebbero state in questo modo sanzionate. In assenza di una *lex publica* che inquadrasse il reato, non è chiaro, infatti, quali fattispecie avrebbero potuto essere ricondotte al *crimen magiae* e, conseguentemente, sussunte all'interno della *lex Cornelia*. In proposito, vd. Rives, J.B., “Magic, Religion and Law. The Case of the *lex Cornelia de sicariis et veneficiis*”, *Religion and Law in Classical and Christian Rome* (C. Ando, J. Rüpke eds.), Stuttgart 2006, pp. 48 ss, secondo il quale (p. 64), la possibilità di accusare un mago *ex lege Cornelia* sarebbe stata limitata – nel I secolo – all'uso dell'*ars magica* “for the sake of killing a person”. Più precisamente, a essere sanzionata *ex lege Cornelia* sarebbe stata solo l'uccisione di una persona realizzata con l'impiego di *venena* prima (cfr. *Tac. Ann.* 2.69.3-14; 4.22.3; 4.52.1) o, dopo, attraverso *devotiones* (*Tac. Ann.* 12.65.1). Solo in un momento successivo, grazie alla maggiore libertà che connota la *cognitio extra ordinem* rispetto ai *publica iudicia*, sarebbero stati sanzionati anche coloro che non avessero ucciso attraverso l'impiego della magia, ma avessero comunque tratto un vantaggio da tale impiego. *Contra*, Pellecchi, *Innocentia eloquentia est*, pp. 271 ss., secondo cui deve anzitutto rilevarsi come il ‘quadro giudiziario’ non corrisponda al ‘quadro normativo’ ipotizzato da Rives. Già per il I secolo, infatti, le fonti attestano alcuni processi per magia non riguardanti “casi di magia omicida”. Cfr. *Tac. Ann.* 12.59; 16.8.2-3. Sicché, ad avviso dell'A. (p. 276), sin dall'emanazione del senatoconsulto estensivo al quale fa riferimento Modestino in D. 48.8.13 dovrebbero intendersi sanzionati *ex lege Cornelia* tutti quei riti “che presentavano non solo una certa struttura (*sacra impia nocturnave*), bensì anche che risultavano preordinati a un preciso risultato (*ut quem obcantarent et rell.*)”. In tale prospettiva, il contenuto del passo delle *Sententiae* risulterebbe più vicino al testo del senatoconsulto. Nota, infatti, Pellecchi che “con le sue continue specificazioni (*impia / nocturna – obcantare / defigere / obligare – facere / faciendave curare*) la *sententia* (pseudo) paolina rispecchia quella capillarità della *lex publica*, alla quale i provvedimenti del Senato pare si siano spesso uniformati”.

⁶⁷ Cfr. *supra*, nt.65.

⁶⁸ Pellecchi, *Innocentia eloquentia est*, p. 270.

⁶⁹ Così, Amarelli, “Apuleio in difesa di se stesso”, pp. 127 s. *Contra*, Santalucia, *Diritto e Processo*, p. 209 nt. 78, secondo il quale si tratterebbe di due distinti provvedimenti senatori. L'A., infatti, ritiene che al senatoconsulto menzionato in *Coll.* 15.2.1 sia “probabilmente da ravvicinarsi l'altro senatoconsulto menzionato in *Mod. D.* 48.8.13”.

⁷⁰ Neri, V., “La repressione penale della magia: principi e prassi giudiziaria. Le testimonianze antiochene”, *Politica, religione e legislazione nell'Impero Romano (IV e V secolo d.C.)* (M.V. Escribano Paño, R. Lizzi Testa eds.), Bari 2014, pp. 199 ss.; Id., *I marginali nell'Occidente tardo antico. Poveri, infames e criminali nella nascente società cristiana*, Bari 1998, p. 259. Allo stesso modo, Brasiello, *La repressione penale*, p. 233; Lucrezi, F., *Magia, Stregoneria e Divinazione in diritto ebraico e romano*, Torino 2007, p. 44; Gómez Villegas, N., “La represión de la magia en el imperio Romano”, *Codex Aquilarensis* 17 (2001), p. 169. Benché non si soffermino specificamente sul problema, sembrano ritenere che le sanzioni previste dal senatoconsulto si applicassero anche ai maghi, Riemer, U., “Fascinating but Forbidden? Magic in Rome”, A

un'accusa di magia, la cui punibilità sarebbe stata sancita dal medesimo senatoconsulto che si occupa di reprimere l'attività di *mathematici, Chaldaei, Arioli et ceteri, qui simile inceptum fecerunt* – potesse essere proposta contro Paolo dai *domini* di una schiava che, come si è detto, faceva guadagnare loro un cospicuo profitto attraverso l'esercizio – pubblico e professionale, e pertanto vietato – della divinazione.

Non è, del resto, soltanto la difficoltà che si incontra nell'individuazione, da un lato, delle condotte in concreto sanzionate e, dall'altro, del provvedimento che ne avrebbe sancito la punibilità, a suggerire che l'accusa dei proprietari della schiava non riguardasse “one that relates to magic”⁷¹. Non si può mancare di rilevare, infatti, che in nessun modo dalle parole pronunciate dai *κυρίοι* può ricavarsi, diversamente dal *casus* apuleiano⁷², che fosse stata proposta un'accusa di magia⁷³.

3. Alla luce di quanto detto, appare – dunque – possibile formulare alcune considerazioni conclusive in merito alla natura delle accuse proposte contro Paolo e Sila a Filippi e ai motivi che hanno condotto alla comminazione di una sanzione nei loro confronti.

kind of magic. Understanding magic in the New Testament and its religious environment (M. Labahn, B.J. Lietaert Peerbolte eds.), London 2007, p. 161; Castello, “Cenni sulla repressione del reato di magia dagli inizi del Principato fino a Costanzo II”, pp. 668 ss.; Pharr, C., “The interdiction of magic in Roman Law”, *Transactions and Proceedings of the American Philological Association* 63 (1932), pp. 281 ss. *Contra*, Desanti, *Sileat omnibus perpetuo divinandi curiositas*, p. 38, secondo la quale il termine indicherebbe solamente gli esperti di magia divinatoria, e Pellicchi, *Innocentia eloquentia est*, p. 268. In generale, sul problema dell'assimilazione – nella prospettiva repressiva – tra magia, mantica e divinazione, vd. Volterra, E., “Rec. a E. Massonneau, La magie dans l'antiquité romaine. La magie dans la littérature et les mœurs romaines. La répression de la magie, Paris 1934”, *SDHI* 2 (1936), p. 227, che avverte come “la repressione di queste due attività nel diritto romano sia assai difficile a seguirsi, non essendosi sempre mantenuta costante una netta distinzione legale”. Ugualmente Castello, “Cenni sulla repressione del reato di magia dagli inizi del Principato fino a Costanzo II”, p. 666 nt. 2. Sul punto, vd. da ultima Ruggiero, *Ricerche sulle Pauli Sententiae*, p. 335, secondo la quale divinazione e magia devono, invece, ritenersi “ben distinte e sanzionate diversamente”. Solo nelle costituzioni tardo-imperiali, ad avviso dell'A., può riscontrarsi una “reciproca commistione fra questi due crimina”.

⁷¹ De Vos, “Finding a Charge that Fits: the Accusation Against Paul and Sila at Philippi (Acts 16.19-21)”, p. 56.

⁷² Nell'*Apologia* il riferimento al *crimen magiae* è, infatti, esplicito. Tra i tanti riferimenti, cfr. *Apol.* 25.5 *Aggredior ad ipsum crimen magiae*.

⁷³ Come osserva in proposito Weaver, *Plots of Epiphany*, pp. 226 ss., tra le ragioni che inducono a escludere che contro Paolo e Sila sia stata proposta un'accusa di magia, la più ovvia “is the absence of reference to magic”. I due missionari, infatti, prosegue l'A., “are not deemed magicians, nor are they described as practitioners of the magic arts”. Ciò, del resto, non significa che, in via generale, tale accusa non venisse proposta nei confronti dei primi cristiani. Come, infatti, osserva Solidoro, “Sul fondamento giuridico delle persecuzioni dei Cristiani”, p. 138, non è improbabile che la disposizione riportata da Ulpiano in Coll. 15.2.1 venisse loro occasionalmente applicata. Non a caso, prosegue la studiosa, “Gesù e Pietro vennero qualificati maghi da Celso, intorno al 170 d.C., nel suo Discorso vero (1.6; 6.42; 7.36) e Agostino conferma che Pietro godeva fama di ‘arcimago’ (*civ. Dei* 18.53)”. Analogamente, Nock, *La conversione*, p. 180; Id., “Paul and the Magus”, p. 330, che rileva come spesso i primi cristiani venissero classificati come *magi* a causa dei miracoli. Che non fosse poi così raro che l'accusa di magia venisse mossa anche agli stessi apostoli sembrerebbe, poi, trovare ulteriore conferma in un passo della traduzione russa del *Bellum Judaicum* di Flavio Giuseppe (Bell. [PI] 2.11.6), ove si narra della repressione operata in Giudea dai *procuratores* Cuspio Fado e Tiberio Alessandro a danno degli apostoli. In un passaggio si legge, infatti, che gli stessi *procuratores* non diedero luogo ad alcuni arresti programmati affermando “tanti miracoli non sono frutto di magia [...]”. Vd. la traduzione italiana del testo di Radovich, N., “Il testo russo antico della “Guerra Giudaica””, *Flavio Giuseppe. La Guerra Giudaica* (G. Vitucci eds.), II, Milano 1989, pp. 662 s.

Per quanto riguarda l'accusa, viene senz'altro in rilievo – come si è in parte accennato precedentemente – il riferimento alla *conturbatio* che i due predicatori avrebbero causato all'interno della *civitas* (v. 20). Gli accusatori, infatti, più che consapevolmente, imputano a Paolo e Sila in primo luogo un comportamento lesivo dell'ordine pubblico che, in via autonoma, sarebbe certamente stato oggetto di sanzione. Di là dalla formale qualificazione del *crimen* e dalla sua collocazione sistematica, non v'è dubbio – difatti – che i comportamenti che avessero turbato la *publica quies* fossero oggetto di una specifica disciplina repressiva⁷⁴.

Non è un caso, quindi, che gli accusatori immediatamente imputino ai due missionari di aver turbato, in quanto giudei (*cum sint Iudaei*), l'ordine della *civitas* e solo dopo, verosimilmente al fine di precisare i termini di quella stessa accusa, alludano alla diffusione di ἔθνη che i Romani non avrebbero potuto adottare o praticare, in tal modo inserendo un'accusa generica, qual era quella di causare disordini, in un contesto specificamente legato al dato religioso.

Poiché, com'è noto, il vivere *more Iudaico* – da sempre percepito come volto a *inficere* l'antico *mos* romano⁷⁵ – fomentava piuttosto spesso episodi di intolleranza e, come testimoniato in diversi luoghi degli Atti, non di rado si registravano violenti episodi di frizione tra le varie compagini socio-religiose⁷⁶, una simile precisazione non sarebbe stata irrilevante per coloro che erano preposti alla tutela dell'ordine pubblico⁷⁷.

⁷⁴ In proposito, vd. i rilievi di Omerzu, *Der Prozeß*, pp. 125 ss., relativi all'episodio di Filippi. Posto che “Das deutlich schwerwiegendere Delikt gegenüber *tumultus* und *turba* ist die *seditio*”, l'A. ritiene che Paolo e Sila furono probabilmente accusati di “eine leichtere Form der Unruhestiftung”, come conferma la sanzione non particolarmente severa che viene loro comminata.

⁷⁵ Ci informa, infatti, Valerio Massimo (il cui testo è riportato da due epitomatori) che già nel 139 a.C. il *praetor peregrinus* impose agli Ebrei, insieme ai *Chaldei*, di abbandonare Roma. Gli Ebrei, infatti, secondo la fonte, avrebbero introdotto il culto di *Iuppiter Sabatius*, infettando, in tal modo, i *mores* Romani (*Idem Iudaeos, qui Sabazi Iovis cultu Romanos inficere mores conati errant*). Cfr. *Val. Max.* 1.3.3. *Ex Epitoma Iulii Paridis* (Cn. Cornelius *Hispalus praetor peregrinus M. Popilio Laenate L. Calpurnio coss. Edicto Chaldaeos citra decimum diem abire ex urbe atque Italia iussit, levibus et ineptis ingeniis fallacy siderum interpretationem quaestuosam mendaciis suis caliginem inicientes. Idem Iudaeos, qui Sabazi Iovis cultu Romanos inficere mores conati errant, repetere domos suas coegit*); *Ex Epitoma Ianuarii Nepotiani* (*Chaldeos igitur Cornelius Hispalus urbe expulit et intra decem dies Italia abire iussit, ne peregrinam scientiam venditarent. Iudaeos quoque, qui Romanis tradere sacra sua conati erant, idem Hispalus urbe exterminavit arasque privatas e publicis locis abiecit*). Sul punto, vd. le considerazioni di Rabello, “L'atteggiamento di Roma verso le conversioni all'ebraismo”, p. 470 s., secondo il quale “il nome di *Iuppiter Sabatius*, che non esiste certo in questo modo nella letteratura ebraica, fa intravedere chiaramente un sincretismo giudeo-pagano, che non era certamente Giudaismo, ma che tale poteva sembrare agli occhi dei romani e che in ogni caso era considerato pericoloso per la sua più facile espansione”.

⁷⁶ In particolare, cfr. *Act.Ap.* 19. 21 – 40. Anche il tumulto di Efeso si inserisce in un quadro di sostanziale antisemitismo. Sul punto, vd. Stoops, R.F., “Riot and assembly: The social context of Acts 19.23 – 41”, *JBL* 108 (1989), p. 76, secondo il quale, in accordo con Conzelmann, H., *Acts of the Apostles*, Philadelphia 1987, pp. 164 ss., negli Atti “the general background was pagan anti-Semitism [...]”. Sebbene, al pari di Filippi, anche nella narrazione della rivolta efesina Luca tenda a sottolineare il movente economico che spinge i protagonisti a scagliarsi contro i compagni di Paolo, ci troviamo ancora una volta dinanzi a un limpido esempio di scontro tra paganesimo da un lato e giudaismo-cristianesimo dall'altro. Come, infatti, nota ancora Stoops (p. 83), “Jewish monotheism was often mistaken for atheism and became a focal point for opposition to Jewish political rights”.

⁷⁷ Osserva, infatti, Tamburi, “Paolo di Tarso e le comunità locali delle province romane”, p. 150, che spesso coloro che proponevano le accuse nei confronti dei predicatori “coglievano un argomento cui i governanti – rappresentanti del potere romano nelle città provinciali – erano molto sensibili”. Veniva, infatti, regolarmente messo in risalto come l'opera di evangelizzazione “turbava, dovunque, l'ordine costituito”. Come, infatti, osserva Solidoro, “Sul fondamento giuridico delle persecuzioni contro i Cristiani”, p. 144, “innovare (*res novas moliri*) significava turbare la quiete pubblica, cospirare contro l'ordine costituito, tradire”. D'altra

Non sembra casuale, inoltre, che gli accusatori decidano di riferirsi esplicitamente ai costumi giudaici e alla loro pericolosità sociale nel medesimo periodo dell'espulsione degli Ebrei da Roma⁷⁸, alla quale anche Luca fa aperto riferimento in *Act.Ap.* 18.2⁷⁹. L'ebraismo, difatti, più che in altre circostanze, in quel particolare momento era presumibilmente avvertito come ancor più nocivo del solito. *A fortiori*, dunque, è possibile che, nell'ottica degli accusatori, il qualificare gli imputati come giudei avrebbe suffragato ulteriormente l'accusa di aver turbato la *civitas*.

Tuttavia, a mio avviso, non è tanto l'accusa proposta dai proprietari della schiava che incide sull'effettiva sanzione che viene comminata a Paolo e Sila. Dalla lettura della fonte, infatti, emerge con chiarezza – com'è stato giustamente osservato – che la tipologia di intervento posto in essere dai *duumviri* a Filippi configura un tipico caso di *coercitio* magistratuale, non essendovi alcun elemento che possa indurre a considerare l'episodio descritto nella fonte come espressione di “un regolare processo”⁸⁰. L'intervento dei *duumviri*,

parte, come già osservava Nock, *La conversione*, p. 179, “i Romani avevano un'effettiva paura delle sedizioni fomentate sotto il manto della religione e il controllo delle associazioni era una delle preoccupazioni più serie”. Non a caso, in epoca seriore, la disciplina repressiva dettata in materia di diffusione di nuovi culti sembra essere strettamente legata al verificarsi di disordini. A rilevare, infatti, non sembra essere il proselitismo religioso in sé, ma la destabilizzazione sociale che questo avrebbe potuto causare. Cfr. P.S. 5.21.2. *Qui novas sectas vel ratione incognitas religiones inducunt, ex quibus animi hominum moveatur, honestiores deportantur, humiliores capite puniuntur*, per la cui comprensione è essenziale prestare attenzione all'inciso ‘*ex quibus animi hominum moveatur*’. Come, infatti, efficacemente osserva in proposito Ruggiero, *Ricerche sulle Pauli Sententiae*, p. 265, dalla *sententia* emerge che avrebbe dovuto intendersi “lecita, in linea di principio, l'istituzione di nuovi culti non in conflitto con la gestione e la conservazione dell'ordine pubblico”. Conseguentemente, la regola avrebbe in sostanza riguardato “gli esiti di fatto derivanti dalla diffusione di religioni *novae et incognitae*, tali da turbare in concreto la *quies publica*”.

⁷⁸ Sebbene non vi siano certezze in merito alla data di emanazione dell'editto con il quale Claudio avrebbe espulso gli Ebrei da Roma (vd. *supra*, nt. 44), è in ogni caso probabile che il provvedimento fosse stato già promulgato o, comunque, la sua emanazione fosse prossima, nel momento in cui i due missionari si trovavano a Filippi. Il soggiorno filippese di Paolo, infatti, dovrebbe collocarsi sul finire degli anni 40 del I secolo, sebbene tale data possa cambiare a seconda della scansione cronologica che si segue nella ricostruzione dei viaggi di Paolo. Si distingue, infatti, tra una cronologia alta, secondo la quale Paolo e Sila sarebbero stati a Filippi intorno al 47/48 d.C., e una cronologia bassa, secondo cui, diversamente, il soggiorno a Filippi dovrebbe risalire al 50/51 d.C. Quantunque la datazione bassa sia stata recentemente contestata da Penna, R., “The Death of Paul in the Year 58”, *The Last Years of Paul* (A. Puig I Tàrrach, J.M.G. Barclay, J. Frey eds.), pp. 533 ss., che, sulla base dell'ipotesi avanzata da Gnllka, J., *Paulus von Tarsus, Apostel und Zeuge*, Freiburg 1996, pp. 313 ss.; Id., *Petrus und Rom. Das Petrusbild in den ersten zwei Jahrhunderten*, Freiburg 2002, pp. 121 ss., valuta le conseguenze che una datazione alta avrebbe sulla biografia di Paolo, deve rilevarsi una preferenza della dottrina per la cronologia bassa. La letteratura sul tema, tuttavia, è sterminata. Vd. Riesner, R., *Paul's Early Period. Chronology, Mission Strategy, Theology* (engl. transl. *Die Frühzeit des Apostels Paulus: Studien zur Chronologie, Missionsstrategie und Theologie*, Tübingen 1994), Grand Rapids - Cambridge 1998, pp. 10 ss.; Id., “Pauline Chronology”, *The Blackwell Companion to Paul* (S. Westerholm ed.), Oxford 2011, pp. 9 ss., ove ampia ricognizione della dottrina sul punto. Cfr. altresì Lake, K., “The Chronology of Acts”, *The Beginnings of Christianity. Part I. The Acts of the Apostles* (K. Lake, F.J.F. Jackson eds.), London 1933, V, pp. 445 ss., e in particolare, pp. 466 ss.; Alexander, L.C.A., “Cronologia di Paolo”, *Dizionario di Paolo e delle sue lettere* (G.F. Hawthorne, R.P. Martin, D.G. Reid eds.), ed. it. a c. di R. Penna, Cinisello Balsamo 1999, pp. 408 ss.; Murphy O'Connor, J., *Vita di Paolo* (Oxford 1996), ed. it. a c. di O. Ianovitz, Brescia 2003, pp. 17 ss.; Ramelli, I., “Le procuratele di Felice e di Festo e la venuta di Paolo a Roma”, *RIL* 138 (2004), p. 91; Rinaldi, G., “Procurator Felix. Note prosopografiche in margine a una rilettura di Atti 24”, *Riv. Bibl.* 39 (1991), p. 457 nt. 138; Omerzu, *Der Prozeß*, pp. 404 ss.

⁷⁹ Cfr. *supra*, nt. 44.

⁸⁰ Così, Tamburi, “Paolo di Tarso e le comunità locali delle province romane”, p. 151. Analogamente, Molthagen, “Die ersten Konflikte der Christen in der griechisch-römischen Welt”, p. 51. Questa, del resto, è la lettura tradizionale. Così, Van Unnik, “Die Anklage”, p. 374; Sherwin-White, *Roman Society*, pp. 73 ss.; Tajra, *The Trial of St. Paul*, p. 25; Omerzu, *Der Prozeß*, p. 149: “als reine Polizeimaßnahme im Rahmen ihrer magistratischen *coercitio*”. Sul punto, cfr. anche Gebhardt, J., *Prügelstrafe und Züchtigungsrecht im Antiken Rom und in der Gegenwart*, Köln 1994, pp. 37 ss., su cui vd. Cascione, C., “Verberabilissime”, *Index* 25 (1997),

invero, sembra conseguire alla sollevazione popolare descritta in *Act.Ap.* 16.22⁸¹ piuttosto che all'accusa, la quale non sembra essere oggetto di alcun accertamento da parte degli strateghi. I magistrati preposti alla colonia di Filippi, quindi, certi di trovarsi in presenza di due ebrei *peregrini*, in quanto tali non tutelati dalle prescrizioni contenute in una clausola della *lex Iulia de vi publica*, volte – com'è noto – a proteggere il solo *civis*, decidono di intervenire rapidamente, ordinando ai littori di frustare e incarcerare i due agitatori⁸². Ciò che giustifica l'immediata adozione di misure coercitive e di polizia sembra essere – pertanto –

pp. 473 ss., e, in particolare, p. 475. Già Coroi, J., *La violence en droit criminel romain*, Paris 1915, p. 164, a proposito degli avvenimenti di Filippi, sottolineava come i magistrati, senza alcuna informazione e senza svolgere alcuna indagine “ordonnèrent aux licteurs de se saisir d'eux et de leur appliquer les verges”. Com'è infatti noto, l'*imperium* magistratuale si estrinsecava normalmente nella *coercitio*, ovvero nella “facoltà del magistrato di procedere coattivamente, d'autorità e senza giudizio”. Così, Santalucia, B., “La carcerazione di Nevio” (2000), *Altri studi di diritto penale romano*, Padova 2009, p. 378. Per una distinzione tra *coercitio*, *cognitio* e *imperium* nel I sec., si vd. Ferrini, C., *Diritto penale romano. Esposizione storica e dottrinale* (Roma 1905), Roma 1976, pp. 41 ss.; Sherwin-White, *Roman Society*, pp. 1 ss., e la recensione a quest'ultimo di Bove, L., “Nuovo Testamento e Diritto Romano”, *Labeo* 12 (1966), pp. 399 ss. Cfr. altresì Brasiello, *La repressione penale*, p. 32 nt. 37, secondo cui il concetto di *coercitio* sarebbe un concetto assai ampio: il magistrato poteva, infatti, nell'ambito della *coercitio*, ovvero del “potere che chiamiamo di sicurezza o di polizia”, procedere contro il disobbediente attraverso atti volti alla correzione o all'*emendatio*. L'*animadvertere* si concluderebbe, dunque, in un punire, in un *coercere* o in un castigare. Precisa, tuttavia, Valditara, G., *Riflessioni sulla pena nella Roma repubblicana*, Torino 2015, p. 81, che *coercitio* avrebbe un significato più ristretto di *animadvertere*. L'*animadversio*, infatti, indicherebbe sia l'inflizione della pena, sia l'attività giudiziaria nel suo insieme, mentre con il termine *coercitio* dovrebbe indicarsi unicamente la repressione amministrativa ovvero “quel potere repressivo che rimaneva al magistrato al di fuori delle ipotesi in cui si poteva applicare la pena di morte e più in generale di quelle ipotesi soggette a *provocatio*”. Se nei confronti dei sudditi provinciali la *coercitio* si esplicava senza alcuna limitazione, quando oggetto di tale *coercitio* era un *civis Romanus*, l'*imperium* governatoriale trovava un limite nelle guarentigie costituzionali riconosciutegli. Sul punto, si rinvia a Mandas, A.M., *Il processo contro Paolo di Tarso. Una lettura giuridica degli Atti degli Apostoli (21.27 – 28.31)*, Napoli 2017, pp. 57 ss., ove ulteriore bibliografia.

⁸¹ Così, Molthagen, “Die ersten Konflikte der Christen in der griechisch-römischen Welt”, p. 51, secondo il quale il contesto descritto da Luca e l'esplicito riferimento alla folla suggerirebbero “an ein tumultuarisch Aufbegehren von Teilen der Stadtbevölkerung”, a cui i magistrati avrebbero reagito con le consuete misure coercitive applicabili a coloro che avessero turbato l'ordine pubblico. *Contra*, De Vos, “Finding a Charge that Fits: the Accusation Against Paul and Sila at Philippi (Acts 16.19-21)”, pp. 51 s., secondo il quale la reazione della folla a Filippi non suggerirebbe né una “mob-action”, come a Tessalonica (*Act.Ap.* 17.5-6), né una sommossa popolare, analoga a quella occorsa a Efeso o Gerusalemme (*Act.Ap.* 19.28-41; 21.27-36). Per questo motivo, ad avviso dell'A., “the crowd simply supported the plaintiffs' accusations” e il rilievo del v. 22 nell'economia del racconto sarebbe minimo. Allo stesso modo, Rapske, *Paul in Roman Custody*, pp. 121 ss., secondo cui sarebbe un errore “to assert that the scene was one of chaos and near riot”. La reazione della folla di Filippi, infatti, consisterebbe unicamente in una forma di partecipazione al giudizio, dal momento che “ancient sources indicate that watching and participating assemblies were not unusual in informal or legal proceedings”. Se così fosse, tuttavia, non si comprenderebbe per quale motivo i magistrati avrebbero ordinato di frustare Paolo e Sila e condurli in prigione per una notte. Posto che, secondo l'A. (p. 125), la *verberatio* comminata ai due missionari avrebbe dovuto considerarsi un'appropriata sanzione per coloro che avessero causato “civic disturbance”, ci si domanda su quale base i *duumviri* avrebbero potuto applicare le misure coercitive di cui ai vv. 22-25, stante l'evidente assenza di regolare giudizio volto ad accertare la responsabilità degli accusati, da un lato e, dall'altro, la postulata irrilevanza della reazione della folla che, come si è detto, non costituirebbe, ad avviso dell'A., un pericolo per l'ordine pubblico, dovendosi considerare semplicemente una forma di supporto per gli accusatori.

⁸² Nonostante Paolo e Sila, fossero – com'è noto – cittadini romani. Sui comportamenti magistratuali sanzionati *ex lege Iulia de vi publica* e sull'episodio di Filippi in particolare, si rinvia a Mandas, *Il processo contro Paolo di Tarso*, pp. 57 ss. Sotto quest'aspetto, potrebbe ipotizzarsi che il preordinato riferimento dei padroni della schiava all'identità degli imputati assolvesse a una funzione ulteriore, oltre a quella di cui si è detto *supra*. Non è, infatti, improbabile che gli accusatori avessero ritenuto opportuno precisare che gli imputati erano ebrei anche al fine di presentarli – seppur in modo ambiguo – come soggetti privi della cittadinanza romana, nei cui confronti pertanto l'*animadversio* magistratuale avrebbe potuto esplicarsi liberamente, come di fatto accade.

la situazione di pericolo per l'ordine pubblico e la pace cittadina, al cui ripristino è evidentemente finalizzato l'intervento dei magistrati.

Come nella maggior parte dei casi descritti negli Atti, quindi, anche dall'esame della nota vicenda di Filippi è, dunque, possibile intuire come – sotto il profilo repressivo – a rilevare fosse in ogni caso un problema legato all'ordine pubblico e alla sua tutela⁸³.

Appendice bibliografica

- A.D. Manfredini, *La diffamazione verbale nel diritto romano I. Età repubblicana*, Milano 1979.
- Amarelli, F., "Apuleio in difesa di se stesso. Per un'accusa di magia", *I processi contro Archia e contro Apuleio* (F. Amarelli, F. Lucrezi), Napoli 1997, pp. 101-177.
- Ascough, R.S., *Civic Pride at Philippi. The Text-Critical Problem of Acts 16.12*, NTS 44 (1998), pp. 93-103.
- Aune, D. E., "Magic in Early Christianity", ANRW II.23.2 (1980), pp. 1507-1557.
- Barreto, E.D., *Ethnic Negotiations. The Function of Race and Ethnicity in Acts 16*, Tübingen 2010.
- Barrett, C.K., *Atti degli Apostoli, II, Introduzione. Commento ai capp. 15-28* (ed. it. a c. di D. Zoroddu, trad. it. a c. di V. Gatti), Brescia 2005.
- Bateman, H.W., "Were the Opponents at Philippi Necessarily Jewish?", *BibSac* 155 (1998), pp. 39-61.
- Biscotti, B., "'Malum carmen incantare" e "occentare" nelle XII Tavole", *Testimonium amicitiae*, Milano 1992, pp. 21-51.
- Bonfiglio, B., *Corruptio servi*, Milano 1998.
- Borrell, A., "Paul and the Roman Authorities", *The Last Years of Paul. Essays from the Tarragona Conference, June 2013* (A. Puig I Tàrrech, J.M.G. Barclay, J. Frey eds.), Tübingen 2015, pp. 175-185.
- Bove, L., "Nuovo Testamento e Diritto Romano", *Labeo* 12 (1966), pp. 399-406.
- Brasiello, U., *La repressione penale in diritto romano*, Napoli 1937.
- Bravo Bosch, M.J., "Sobre el origen histórico de la cláusula edictal qui adversus bonos mores convicium", *RIDA* LIII (2006), pp. 109-149.
- Brélaz, C., "First-Century Philippi: Contextualizing Paul's Visit", *The First Urban Churches 4. Roman Philippi* (J.R. Harrison, L.L. Welborn eds.), Atlanta 2018, pp. 153-188.
- Brélaz, C., "Philippi: a Roman Colony within its Regional Context", *Les communautés du Nord égéen au temps de l'hégémonie romaine. Entre ruptures et continuités* (J. Fournier, M.-G. G. Parissaki eds.), Athens 2017, pp. 163-182.
- Brélaz, C., *Philippes, colonie romaine d'Orient. Recherches d'histoire institutionnelle et sociale*, Athènes 2018.
- Cascione, C., "Verberabilissime", *Index* 25 (1997), pp. 473-489.
- Castello, C., "Cenni sulla repressione del reato di magia dagli inizi del Principato fino a Costanzo II", *AARC* VIII (1990), pp. 665-693.
- Coroï, J., *La violence en droit criminel romain*, Paris 1915.
- Costantini, L., *Magic in Apuleius' Apologia. Understanding the charges and the forensic strategies in Apuleius' speech*, Berlin 2019.
- Cursi, M.F., *Iniuria cum damno. Antigiuridicità e colpevolezza nella storia del danno aquiliano*, Milano 2002.

⁸³ Così, da ultimo, Brélaz, "First-Century Philippi: Contextualizing Paul's Visit", p. 171, che sottolinea come l'intervento dei *duumviri* fosse volto "to avoid a riot". Secondo l'A., difatti, in generale "civic life in the local communities of the Roman Empire deeply influenced by the role of the mob". Spesso, prosegue l'A., "the people in the form of a crowd were able to put pressure on local elite" durante formali assemblee popolari o incontri informali in spazi pubblici. Sotto questo profilo, ad avviso dell'A., l'immediata reazione dei *duumviri* di Filippi sarebbe in certo modo sovrapponibile alla decisione del grammateu;~ a Efeso, il cui interesse era – come dice la stessa fonte – quello di placare la folla (*Act.Ap.* 19.35).

- Daniel, J.R., “Anti-semitism in the Hellenistic – Roman period”, *Journal of Biblical Literature* 98 (1979), pp. 45-65.
- De Vos, C.S., “Finding a Charge that Fits: the Accusation Against Paul and Sila at Philippi (Acts 16.19-21)”, *JSNT* 74 (1999), pp. 51-63.
- Desanti, L., *Sileat Omnibus Perpetuo Divinandi Curiositas. Indovini e sanzioni nel diritto romano*, Milano 1990.
- Destro, A., Pesce, M., “Paolo, l’esorcismo e la magia secondo gli Atti degli Apostoli”, *Paolo di Tarso: Archeologia, Storia, Ricezione* (L. Padovese ed.), I, Cantalupa (TO) 2009, pp. 491-521.
- Dickenson, C.P., *On the Agora. The Evolution of a Public Space in Hellenistic and Roman Greece (c. 323 BC - 267 AD)*, Leiden 2016.
- Du Plessis, P.J., “Perception of Roman Justice”, *Meditationes De Iure et Historia. Essays in Honour of Laurens Winkel* (R. Van den Bergh et Al. eds.), *Fundamina* 20/1 (2014), Pretoria 2014, pp. 216-226.
- Ellis, E.E., “Paul and his Opponents: Trends in the Research”, *Christianity, Judaism and Other Graeco-Roman Cults* (J. Neusner ed.), Leiden 1975, I, pp. 264-298.
- Fringer, R.A., “The Antithetical Identity of the Philippian Opponents and Paul’s Shaping of Eschatological Identity”, *Aldersgate Papers* 11 (2015), pp. 112-124.
- Gebhardt, J., *Prügelstrafe und Züchtigungsrecht im Antiken Rom und in der Gegenwart*, Köln 1994.
- Gill, D.W.J., “Early Christianity in Its Colonial Contexts in the Provinces of Eastern Empire”, *The Urban World and the First Christians* (S. Walton, P.R. Trebilco, D.W.J. Gill eds.), Grand Rapids 2017, pp. 68-85.
- Gnilka, J., *Paulus von Tarsus, Apostel und Zeuge*, Freiburg 1996.
- Gnilka, J., *Petrus und Rom. Das Petrusbild in den ersten zwei Jahrhunderten*, Freiburg 2002.
- Gómez Villegas, N., “La represión de la magia en el imperio Romano”, *Codex Aquilarensis* 17 (2001), pp. 165-174.
- Goodman, M., “Jewish Proselytizing in the First Century”, *The Jews among Pagans and Christians in the Roman Empire* (J. Lieu, J. North, T. Rajak eds.), London – New York 1992, pp. 53-78.
- Goodman, M., “Proselytizing in Rabbinic Judaism”, *JJS* 40 (1989), pp. 175-185.
- Guterman, L., *Religious Toleration and Persecution in Ancient Rome*, London 1951.
- Haenchen, E., *The Acts of the Apostles*, Oxford 1971.
- Harries, J., *Law and Crime in the Roma World*, Cambridge 2007.
- Hellerman, J.H., *Reconstructing Honor in Roman Philippi. Carmen Christi as Cursus Pudorum*, Cambridge 2005.
- Hyamson, M., *Mosaicarum et Romanarum legum Collatio with Introduction, facsimile and Transcription of the Berlin Codex, Translation, Notes and Appendices*, London-New York-Toronto-Melbourne-Bombay 1913.
- Juster, J., *Les Juifs dans l’Empire Romain. Leur condition juridique, économique, et sociale*, I, Paris 1914.
- Koukoli-Chrysanthaki, Ch., “Colonia Iulia Augusta Philippensis”, *Philippi at the Time of Paul and after his Death* (C. Bakirtzis, H. Koester eds.), Eugene 1998, pp. 5-35.
- Koukoli-Chrysanthaki, Ch., “Philippi”, *Brill’s Companion to Ancient Macedone. Studies in the Archaeology and History of Macedon* (R.J. Lane Fox ed.), Leiden 2011, pp. 437-452.
- Lake, K., “The Chronology of Acts”, *The Beginnings of Christianity. Part I. The Acts of the Apostles* (K. Lake, F.J.F. Jackson eds.), London 1933, V, pp. 452-455.
- Lamberti, F., “La giurisdizione nei municipia dell’occidente romano e il cap. 84 della lex Irnitana”, *Recht haben und Recht bekommen im Imperium Romanum. Das Gerichtswesen der römischen Kaiserzeit und seine dokumentarische Evidenz* (R. Haensch ed.), Warschau 2016, pp. 183-211.
- Lampe, P., “Roman Christians under Nero”, *The Last Years of Paul. Essays from the Tarragona Conference, June 2013* (A. Puig I Tàrrach, J.M.G. Barclay, J. Frey eds.), Tübingen 2015, pp. 111-129.
- Lampe, P., *Die stadtrömischen Christen in den ersten beiden Jahrhunderten*, Tübingen 1987.
- Lucrezi, F., *Magia, Stregoneria e Divinazione in diritto ebraico e romano*, Torino 2007.
- Lüdemann, G., *Early Christianity According to the Traditions in Acts: A Commentary*, Minneapolis 1989.
- Lüdemann, G., *Paul, Apostle to the Gentiles: Studies in Chronology*, London 1984.

- MacMullen, R., *Enemies of the Roman Order: Treason, Unrest and Alienation in the Roman Empire* (1966), London 1992.
- Manfredini, A.D., *Contributi allo studio dell'iniuria in età repubblicana*, Milano 1977.
- Marguerat, D., "Magic and Miracle in the Acts of the Apostles", *Magic in the Biblical Word. From the Rod of Aaron to the Ring of Solomon* (T. Klutz ed.), London – New York 2003, pp. 100-124.
- Marrone, M., "Considerazioni in tema di iniuria", *Syntelesia Arangio – Ruiz I*, Napoli 1964, pp. 475-485.
- Mearns, C., "The Identity of Paul's Opponents at Philippi", *NTS* 33 (1987), pp. 194-204.
- Miglietta, M., "Le norme di diritto criminale", *XII Tabulae. Testo e commento* (M.F. Cursi ed.), II, Napoli 2018, pp. 479-559.
- Milazzo, A., *Iniuria. Alle origini dell'offesa morale come categoria giuridica*, Roma 2011.
- Molthagen, J., "Die ersten Konflikte der Christen in der griechisch-römischen Welt", *Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte* 40/1 (1991), pp. 42-76.
- Momigliano, A., *Claudius the Emperor and his Achievement*, Oxford 1934.
- Mommsen, Th., *Römisches Strafrecht*, Leipzig 1899.
- Montemayor Aveces, M.E., "Leyes contra el crimen de magia (crimen magiae): la Apología de Apuleyo", *Nova Tellus* 26/2 (2008), pp. 201-222.
- Montero, S., "Mántica inspirada y demonología: los Harioli", *L'Antiquité Classique* 62 (1993), pp. 115-129.
- Neri, V., "La repressione penale della magia: principi e prassi giudiziaria. Le testimonianze antiochene", *Politica, religione e legislazione nell'Impero Romano (IV e V secolo d.C.)* (M.V. Escribano Paño, R. Lizzi Testa eds.), Bari 2014, pp. 1-16.
- Neri, V., *I marginali nell'Occidente tardo antico. Poveri, infames e criminali nella nascente società cristiana*, Bari 1998.
- Nock, A.D., "Paul and the Magus", *Essays on Religion and the Ancient World. Selected and Edited, with an Introduction, Bibliography of Nock's Writings, and Indexes* (Z. Stewart ed.), I, Oxford 1972, pp. 308-330.
- Nock, A.D., *La conversione. Società e Religione nel mondo antico* (trad. it. a c. di M. Carpitella), Bari 1974.
- Nogrady, A., *Römisches Strafrecht nach Ulpian. Buch 7 bis 9 De officio proconsulis*, Berlin 2006.
- Oakes, P., *Using Historical Evidence, The Last Years of Paul. Essays from the Tarragona Conference, June 2013* (A. Puig I Tàrrrech, J.M.G. Barclay, J. Frey eds.), pp. 131-151.
- Omerzu, H., *Der Prozeß der Paulus. Eine exegetische und rechthistorische Untersuchung der Apostelgeschichte*, Berlin 2002.
- Pellecchi, L., *Innocentia eloquentia est. Analisi giuridica dell'Apologia di Apuleio*, Como 2012.
- Penna, R., *The Death of Paul in the Year 58, The Last Years of Paul. Essays from the Tarragona Conference, June 2013* (A. Puig I Tàrrrech, J.M.G. Barclay, J. Frey eds.), pp. 533-551.
- Peppe, L., *Il processo contro Paolo di Tarso: considerazioni di uno storico del diritto*, Lecce 2018.
- Pharr, C., "The interdiction of magic in Roman Law", *Transactions and Proceedings of the American Philological Association* 63 (1932), pp. 269-295.
- Pilhofer, P., *Philippi. Band I. Die erste christliche Gemeinde Europas*, Tübingen 1995.
- Piro, I., *Damnum 'corpore suo' dare. Rem 'corpore' possidere. L'oggettiva riferibilità del comportamento lesivo e della possessio nella riflessione e nel linguaggio dei giuristi romani*, Napoli – Roma 2004.
- Plescia, J., "The Development of iniuria", *Labeo* 23 (1977), pp. 271-289.
- Pugliese, G., *Studi sull'iniuria*, Milano 1941.
- Rabello, A.M., "L'atteggiamento di Roma verso le conversioni all'ebraismo" (2004), *Ebraismo e Diritto. Studi sul Diritto Ebraico e gli Ebrei nell'Impero Romano scelti e raccolti da Francesco Lucrezi*, I, Soveria Mannelli 2009, I, pp. 463-496.
- Radovich, N., "Il testo russo antico della "Guerra Giudaica"", *Flavio Giuseppe. La Guerra Giudaica* (G. Vitucci eds.), II, Milano 1989, pp. 621-676.
- Ramelli, I., "Le procuratele di Felice e di Festo e la venuta di Paolo a Roma", *RIL* 138 (2004), pp. 91-97.
- Rapske, B., *Paul in Roman Custody. The Book of Acts in its First Century Setting*, III, Grand Rapids 1994.

- Ravizza, M., “In tema di iniuria”, *Principi, regole, interpretazione. Contratti e obbligazioni, famiglie e successioni. Scritti in onore di Giovanni Furguiuele* (G. Conte, S. Landini eds.), III, Mantova 2017, pp. 421-439.
- Renan, E., *Saint Paul*, Paris 1899.
- Riemer, U., “Fascinating but Forbidden? Magic in Rome”, *A kind of magic. Understanding magic in the New Testament and its religious environment* (M. Labahn, B.J. Lietaert Peerbolte eds.), London 2007, pp. 160-172.
- Riesner, R., *Die Frühzeit des Apostels Paulus: Studien zur Chronologie, Missionsstrategie und Theologie*, Tübingen 1994.
- Rinaldi, G., “Procurator Felix. Note prosopografiche in margine a una rilettura di Atti 24”, *Riv. Bibl.* 39 (1991), pp. 423-460.
- Rives, J.B., “Magic, Religion and Law. The case of the lex Cornelia de sicariis et veneficiis”, *Religion and Law in Classical and Christian Rome* (C. Ando, J. Rüpke eds.), Stuttgart 2006, pp. 47-67.
- Rizakis, A., Brélaz, C., “Le fonctionnement des institutions et le déroulement des carrières dans la colonie de Philippi”, *Cahiers du Centre Gustave Glotz*, 14 (2003), pp. 155-165.
- Robinson, O., *The Criminal Law of Ancient Rome*, Baltimore 1995.
- Rokéah, D., “Ancient Jewish Proselytism in Theory and in Practice”, *TZ* 52 (1996), pp. 206-224.
- Rosell Nebreda, S., *Christ Identity. A social-scientific reading of Philippians 2.5-11*, Göttingen 2011.
- Rudich, V., *Political Dissidence Under Nero: The Price of Dissimulation* (New York 1993), London-New York 2005.
- Ruggiero, I., *Ricerche sulle Pauli Sententiae*, Milano 2017.
- Sánchez Moreno-Ellart, C., “Ulpian and the stars. The actio iniuriarum against the astrologer: some reflections about D. 47.10.15.13 (Ulp. lib. 77 ad edictum)”, *IAH* 1 (2009), pp. 195-222.
- Sanna, M.V., “Quasi rupto, quasi rumpere. Dalle XII Tavole ai Digesta”, *Minima epigraphica et papyrologica XII-XV* (2009-2012), fasc. 14 – 17, pp. 5-17.
- Santalucia, B., “La carcerazione di Nevio” (2000), *Altri studi di diritto penale romano*, Padova 2009, pp. 371-388.
- Santalucia, B., *Diritto e processo penale nell’antica Roma*, Milano 1998.
- Schwartz, D.R., “The Accusation and the Accusers at Philippi”, *Biblica* 65 (1984), pp. 357-363.
- Sève, M., “Le forum de Philippi”, *L’espace grec: 150 ans de fouilles de l’École française d’Athènes*, Paris 1996, pp. 123-131.
- Sherwin-White, A.N., *Roman Society and Roman Law in the New Testament* (Oxford 1963), Eugene (Oregon) 2004.
- Solidoro, L., “Sul fondamento giuridico delle persecuzioni dei Cristiani”, *Cristiani nell’Impero Romano. Giornate di studio. S. Leucio del Sannio – Benevento 22, 29 marzo e 5 aprile 2001*, Napoli 2002, pp. 127-188.
- Solidoro, L., “Sul fondamento giuridico delle persecuzioni dei Cristiani”, *Lezione tenuta presso la Sede napoletana dell’AST il 17 febbraio 2009*, pp. 1-27.
- Stoops, R.F., “Riot and assembly: The social context of Acts 19.23 – 41”, *JBL* 108 (1989), pp. 73-91.
- Tajra, H.W., *The Trial of St. Paul. A Juridical Exegesis of the Second Half of the Acts of the Apostles* (Tübingen 1989), Eugene (Oregon) 2010.
- Tamburi, F., “Paolo di Tarso e le comunità locali delle province romane”, *Eparcheia, autonomia e civitas Romana. Studi sulla giurisdizione criminale dei governatori di provincia (II sec. a.C. - II sec. d.C.)* (D. Mantovani, L. Pellicchi eds.), Pavia 2010, pp. 133-169.
- Taylor, J., *The Roman Empire in the Acts of the Apostles*, ANRW II. 26.3 (1996), pp. 2436-2500.
- Thiele, G., s.v. “harioli”, *RE*, Suppl. III, Stuttgart 1918, col. 886-888.
- Thompson, M.B., “Paul in the Book of Acts: Differences and Distance”, *The Expository Times* 122(9) (2011), pp. 425-436.
- Trebilco, P., “Paul and Silas – ‘Servants of the Most Higt God’ (Acts 16.16 – 18)”, *JSNT* 36 (1989), pp. 51-73.
- Valditara, G., *Riflessioni sulla pena nella Roma repubblicana*, Torino 2015.
- Van Unnik, W.C., “Die Anklage gegen die Apostel in Philippi”, *Sparsa Collecta. The Collected Essays of W.C. van Unnik*, Leiden 1973, I, pp. 374-386.
- Vanni, U., “Antigiudaismo in Filippesi 3.2?: un ripensamento”, *Paolo di Tarso. Archeologia, storia, ricezione* (L. Padovese ed.), Cantalupa (TO) 2009, II, pp. 601-620.

- Volterra, E., "Rec. a E. Massonneau, La magie dans l'antiquité romaine. La magie dans la littérature et les mœurs romaines. La répression de la magie, Paris 1934", *SDHI* 2 (1936), pp. 227-232.
- Watson, A., *The State, Law and Religion. Pagan Rome*, Athens (Georgia) – London 1992.
- Weaver, J.B., *Plots of Epiphany. Prison – Escape in Acts of the Apostles*, Berlino 2004.
- Weber, E., "Das Römische Bürgerrecht der Apostels Paulus", *Tyche* 27 (2012), www.tyche-journal.at.
- Wikgren, A. P., "The Problem in Acts 16:12", *New Testament Textual Criticism: Its Significance for Exegesis* (E.J. Epp, G.D. Fee eds.), Oxford 1981, pp. 171-178.
- Wills, L.M., "The Depiction of the Jews in Acts", *JBL* 110 (1991), pp. 631-654.
- Zeno Zencovich, V., "Appunti per una storia giudiziaria contemporanea", *Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico* (M. Brutti, A. Somma, eds.), Berlin 2018, pp. 577-588.
- Zuccotti, F., "...Qui fruges excantassit...". Il primigenio significato animistico-religioso del verbo "excanto" e la duplicità delle previsioni di XII Tab. VIII.8", *Atti del III Seminario Romanistico Gardesano (22-25 ottobre 1985)*, Milano 1988, pp. 81-211.